Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — **Roma - Mercoledì, 16 ottobre 1935 - Anno XIII** — **Numero 242**

AVVISO

Presso la Sede di Milano della Libreria dello Stato (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è stato istituito il servizio di diretta accettazione degli avvisi da inserire " a pagamento „ nella Parte II della Gazzetta Ufficiale del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 23 agosto 1935-XIII, n. 1778.
Ordinamento militare per il Regio corpo di truppe coloniali della Somalia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1933, n. 999, sull'ordinamento organico per l'Eritrea e la Somalia, e le successive modificazioni;
Visto il R. decreto 4 luglio 1910, n. 562, che approva l'ordinamento amministrativo per la Somalia Italiana, e le successive modificazioni;
Visto il R. decreto 18 marzo 1929, n. 394, che apporta modifiche alle indennità di marcia e di tramutamento per i personali militari del Regio esercito;
Visto il R. decreto 22 settembre 1932, n. 1342, che estende ai Regi corpi di truppe coloniali talune disposizioni previste nel Regio decreto precedente;
Visto il R. decreto 22 settembre 1930, n. 1926, modificato con R. decreto 18 aprile 1934, n. 855, circa la facoltà dei Governi coloniali di acquistare i mobili per l'arredamento degli alloggi non considerati di servizio per il personale civile e militare;
Visto il R. decreto 11 agosto 1933, n. 1297, sull'ordinamento dell'arma dei carabinieri Reali nella Somalia Italiana, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso ordinamento del Regio corpo di truppe coloniali della Somalia Italiana, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.
La composizione e l'organico del predetto Regio corpo sono stabiliti mediante tabelle organiche da emanarsi dal Ministro per le colonie, di concerto con i Ministri per la guerra e per le finanze, con suo decreto da registrare alla Corte dei conti.

Art. 2.

Ove speciali esigenze richiedano di modificare temporaneamente la struttura organica di qualche unità, il Governatore può provvedervi con l'autorizzazione dei Ministri per le colonie e per la guerra, purchè non ne risulti aumento di spesa.

Art. 3.

Le misure degli assegni, soprassoldi e indennità di qualsiasi natura indicate nell'annesso ordinamento (escluse le paghe dei caporali maggiori, caporali e soldati e quelle dei militari indigeni) sono soggette alle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 4.

È data sanatoria per le eccedenze di forza verificatesi in precedenza in confronto alle tabelle organiche approvate con decreto Luogotenenziale 19 maggio 1918, n. 776, e successive modificazioni.
È data altresì sanatoria per l'applicazione delle norme riguardanti il trattamento economico degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa italiani ed indigeni emanate con decreti governatoriali, fino alla data del presente decreto.

Art. 5.

Restano ferme le disposizioni del Regio decreto 18 marzo 1935, n. 442, relativo agli arruolamenti di sottufficiali e militari di truppa in congedo nei Regi Corpi Truppe Coloniali dell'Eritrea e della Somalia e del Regio decreto 26 luglio 1935, n. 1603, riguardante l'aumento dell'indennità coloniale al personale di ruolo civile e militare in servizio in Eritrea e nella Somalia italiana.
Tutte le altre disposizioni contrarie a quelle contenute nell'annesso ordinamento si intendono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 23 agosto 1935-XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 365, foglio 39. — GIAGHEDDU.

ORDINAMENTO MILITARE DEL REGIO CORPO TRUPPE COLONIALI DELLA SOMALIA ITALIANA

DISPOSIZIONI GENERALI.

§ 1. — Il Regio corpo truppe coloniali della Somalia Italiana è composto di unità indigene delle varie armi e dei diversi servizi, inquadrate da ufficiali, sottufficiali e militari di truppa nazionali.
Gli ufficiali sono tratti, in seguito a domanda o d'autorità, da quelli in S.P.E. del Regio esercito.
I sottufficiali sono tratti, in seguito a domanda o d'autorità, da quelli del Regio esercito.
I militari di truppa nazionali sono tratti, in seguito a domanda o d'autorità, da quelli del Regio esercito, ovvero, soltanto a domanda, da quelli del Regio esercito, o della Regia marina (previo nulla osta del competente Ministero), o della Regia aeronautica (limitatamente al personale di governo o di manovra), o della Regia guardia di finanza, richiamati dal congedo ovvero dagli iscritti di leva residenti nella colonia e che ivi compiono il servizio di leva.
I militari indigeni sono reclutati per arruolamento volontario.
Costituiscono la forza in congedo del Regio corpo:
a) tutti gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa nazionali, in congedo, domiciliati nella Somalia Italiana.
Le norme per la iscrizione sui ruoli e per la dipendenza dei militari italiani in congedo e per il loro impiego sono date dal Ministero della guerra e dagli altri Ministeri interessati, di concerto col Ministero delle colonie;

b) tutti i militari indigeni congedati dal Regio corpo che siano sudditi o abbiano eletto la residenza in colonia. Essi, all'atto del congedo, sono iscritti d'autorità negli appositi ruoli della forza in congedo, permanendovi finchè siano atti alle armi. Il Ministero delle colonie, inteso il Governatore, provvede a regolare con suoi decreti quanto concerne la forza in congedo indigena.

Concorrono inoltre alla difesa della colonia tutti gli indigeni atti alle armi che non abbiano obblighi di servizio militare.

In caso di mobilitazione o per far fronte a speciali necessità si provvede a completare le unità esistenti del Regio corpo ed a formare le nuove ricorrendo, oltre alla forza in congedo del Regio corpo medesimo, anche al trasferimento in esso di personale del Regio esercito richiamato dal congedo nel Regno.

§ 2. — Il Governatore ordina gli arruolamenti nel territorio della Colonia. Gli arruolamenti nel Regno vengono fatti dal Ministero della guerra, su richiesta di quello delle colonie, in seguito a proposta del Governatore.

§ 3. — Per i rifornimenti e provviste di ogni genere occorrenti al Regio corpo truppe coloniali pei quali non fosse possibile o conveniente provvedere direttamente dal Governo della colonia, le richieste saranno dirette al Ministero delle colonie, che si rivolgerà, ove lo creda, ad altre Amministrazioni dello Stato.

La spesa relativa sarà a carico dell'Amministrazione coloniale richiedente e l'impegno della somma necessaria sarà preventivamente assunto dalla Ragioneria del Governo coloniale, ovvero dalla Ragioneria centrale del Ministero delle colonie, previa l'assicurazione che il Governo della colonia dovrà farle pervenire circa l'assunzione dell'impegno nelle proprie scritture.

§ 4. — L'amministrazione del Regio corpo è regolata in base alle norme per l'ordinamento amministrativo e contabile in vigore nella colonia.

§ 5. — Le norme per il servizio, l'amministrazione, la disciplina, la uniforme, l'equipaggiamento per il Regio corpo sono stabilite con appositi regolamenti ed istruzioni emanati dal Ministero delle colonie, di concerto col Ministero della guerra e, per quanto di competenza, con quello delle finanze.

§ 6. — Il trattamento economico fissato dal presente ordinamento per tutto il personale del Regio corpo, o comunque trasferito in Somalia, si applica tanto nel tempo di pace quanto nel tempo di guerra.

§ 7. — Agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari di truppa nazionali del Regio corpo si applicano le leggi ed i regolamenti in vigore pel Regio esercito, tranne per quanto è diversamente disposto dal presente ordinamento.

§ 8. — Per la riduzione e per la sospensione degli stipendi e delle altre competenze di carattere generale dovute in colonia al personale nazionale, si applicano le norme generali vigenti nel Regno, salvo quanto è diversamente disposto dal presente ordinamento e dalle norme speciali che regolano il trattamento dei funzionari civili e del personale militare che presta servizio nelle colonie.

§ 9. — Le norme per il ricovero negli stabilimenti sanitari coloniali sono analoghe a quelle vigenti nel Regno; la retta d'ospedalità è, di massima, quella fissata per il corrispondente personale in Patria, ed è applicata con le stesse norme.

È però in facoltà del Governatore di modificare tale retta giornaliera, con suoi decreti, avuto riguardo alla economia locale.

TITOLO PRIMO.

Del personale militare nazionale.

CAPO I.

UFFICIALI.

Destinazione nel Regio corpo.

Art. 1.

Gli ufficiali del Regio esercito sono normalmente trasferiti nel Regio corpo in seguito a domanda diretta al Ministero della guerra; potranno eccezionalmente esservi trasferiti di autorità qualora non siano in corso domande di ufficiali aventi i requisiti necessari pel trasferimento.

Non possono, di massima, essere destinati in Somalia ufficiali rimpatriati dalle colonie, prima che abbiano prestato almeno un anno di effettivo servizio nell'esercito metropolitano, quali comandanti di reparto se ufficiali di arma combattente.

Possono essere trasferiti nel Regio corpo gli ufficiali riassunti in servizio nel Regio esercito quali invalidi di guerra, per occupare i posti previsti dalle tabelle organiche, purchè siano in possesso delle necessarie qualità fisiche per tale destinazione.

Gli ufficiali ammogliati che chiedono il trasferimento nel Regio corpo debbono indicare nella domanda se desiderino di condurre seco la famiglia e dichiarare che s'impegnano a non condurla in colonia qualora ciò non fosse loro consentito. È in facoltà del Governatore accogliere tali domande, in relazione alle speciali condizioni di vita nella colonia, alle funzioni dell'ufficiale od alla sede di servizio.

Art. 2.

L'idoneità fisica all'incondizionato servizio nel Regio corpo è comprovata mediante una prima visita medica cui deve essere sottoposto l'ufficiale all'atto della presentazione della domanda di trasferimento.

Quando il Ministero della guerra partecipa al corpo la determinazione relativa al trasferimento (a domanda o d'autorità) e prima che il corpo corrisponda l'indennità di equipaggiamento l'ufficiale è sottoposto ad un'altra visita medico-collegiale presso l'ospedale militare viciniore in sede di Comando di corpo d'armata non prima di un mese dall'imbarco.

Su tutte le domande di trasferimento nel Regio corpo decide insindacabilmente il Ministero della guerra.

Accettate le domande, quelle degli ufficiali superiori vengono segnalate al Ministero delle colonie, e da questo al Governo coloniale; quelle degli ufficiali inferiori sono tenute in nota dal Ministero della guerra. Tutte le domande si considerano decadute dopo un anno dalla data di presentazione.

Le effettive destinazioni in colonia sono disposte dal Ministero della guerra, in seguito a richiesta del Ministero delle colonie espressa numericamente, se trattasi di ufficiali inferiori; nominativamente se trattasi di ufficiali superiori.

Tuttavia anche per gli ufficiali inferiori in S.P.E. è consentita eccezionalmente la richiesta nominativa da parte del Ministero delle colonie, se trattasi di personale con speciali requisiti.

Art. 3.

All'ufficiale in servizio permanente effettivo trasferito nel Regio corpo è concessa, salvo il caso d'urgenza, una licenza precoloniale di giorni 20 al termine della quale deve presentarsi al porto d'imbarco.

Il trasferimento ha luogo dalla data d'imbarco per la Somalia; per quelli che eventualmente trovansi già in colonia, dalla data stabilita dalla determinazione di trasferimento nel Regio corpo. Da tale giorno e sino alla data in cui cesseranno di appartenere al Regio corpo, gli ufficiali sono considerati « disponibili per il Ministero delle colonie », e trasferiti nel Regio corpo stesso.

Gli ufficiali destinati in colonia con incarico civile, sono considerati « disponibili per il Ministero delle colonie » e « trasferiti nel Regio corpo di truppe coloniali della Somalia Italiana in soprannumero con incarico civile », per i servizi di cui all'art. 3 del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 355, e nei limiti fissati dall'art. 5 del decreto stesso.

Dell'eventuale passaggio dal servizio civile a quello presso le truppe, e viceversa, deve farsi mensione sullo stato di servizio degli ufficiali.

Al trasferimento nel Regio corpo provvede, con suo determinazione inserta nel Bollettino ufficiale, il Ministero della guerra, su richiesta di quello delle colonie.

Gli ufficiali trasferiti nel Regio corpo, che per la loro carica debbono assumere consegne dall'ufficiale cessante, e quelli che, rimpatriati con diritto a licenza, siano stati subito sostituiti — per esigenze di servizio — nella carica o nel comando, sono considerati in eccedenza alle tabelle organiche.

Ferme, rafferme e rimpatri.

Art. 4.

Gli ufficiali destinati in Somalia, sia a domanda, sia d'autorità, sono vincolati ad una ferma di tre anni che decorre dalla data del trasferimento.

Al compimento della ferma il Ministero delle colonie può loro concedere, in seguito a domanda, una rafferma di due anni e, successivamente, una rafferma di un anno. La concessione della rafferma annuale è subordinata alla rinuncia, da parte degli ufficiali, a recarsi in Italia allo scadere della rafferma biennale.

La ferma o rafferma sarà prolungata, per l'ufficiale che abbia fruito di licenza straordinaria per ragioni non dipendenti dal servizio coloniale, di tanti giorni per quanti ne trascorse in licenza straordinaria.

Gli ufficiali che durante la ferma o la rafferma risultino esuberanti negli organici per promozione o per riduzione negli organici stessi sono rimpatriati.

Dei riflessi derivanti o dal prossimo raggiungimento dei limiti di età o dalla promozione dovrà tenersi conto nella concessione delle rafferme.

Il periodo massimo di permanenza in colonia è di sei anni. Tuttavia, in casi eccezionali, nell'interesse del servizio, può essere concessa dal Ministero della guerra, su proposta di quello delle colonie, un'ulteriore permanenza di durata inferiore ad un anno.

Quando la maggior permanenza in colonia è motivata da necessità relative a cessione di consegna, essa non potrà protrarsi oltre i 60 giorni dalla data di arrivo in colonia dell'ufficiale subentrante.

In caso di dichiarazione dello stato di guerra o di pericolo pubblico, o di importanti operazioni in corso o di speciale situazione politico-militare, gli ufficiali potranno essere trattenuti senza vincolo di ferma anche dopo compiuto il periodo massimo di permanenza consentito.

È in facoltà del Ministero della guerra di rescindere la ferma oppure di prevenire il Ministero delle colonie a non concedere la rafferma, a quegli ufficiali che, per esigenze di servizio, ritenga debbano essere rimpatriati definitivamente.

Le domande e le proposte di rimpatrio prima dello scadere della ferma o della rafferma sono decise dal Ministero della guerra.

In casi eccezionali il Governatore, sentito il parere del comandante del Regio corpo, può ordinare il rimpatrio di ufficiali anche prima della scadenza della ferma o della rafferma, dandone sollecita comunicazione al Ministero delle colonie, il quale ne informerà quello della guerra.

In occasione del rimpatrio definitivo per qualsiasi motivo, l'ufficiale cessa di appartenere al Regio corpo dal giorno successivo al suo sbarco in Italia, se il rimpatrio si effettua senza diritto a licenza coloniale, dal giorno successivo allo scadere della licenza, nel caso contrario.

L'ufficiale che è collocato in aspettativa, d'autorità o a domanda, cessa di appartenere al Regio corpo dalla data di collocamento in tale posizione, anche se per ragioni di servizio si protragga la sua permanenza in colonia.

Alla cessazione dall'appartenenza al Regio corpo provvede, con sue determinazioni inserte nel Bollettino ufficiale, il Ministero della guerra, su richiesta di quello delle colonie.

Trattamento economico.

Art. 5.

Gli ufficiali in servizio nel Regio corpo hanno diritto, a carico del bilancio della colonia:

a) allo stipendio d'organico ed agli altri assegni di carattere generale e personale, dal giorno in cui prendono imbarco per recarsi in colonia;

b) ad una indennità coloniale pari allo stipendio — nella misura in vigore al 15 aprile 1934 — aumentato di un quarto e ridotto del 12 % a norma del R decreto-legge 14 aprile 1934, n 561, dal giorno dello sbarco in colonia.

Per il comandante del Regio corpo di truppe coloniali l'indennità coloniale — determinata con le stesse norme — è insieme a quella di rapresentanza attribuita col decreto di nomina a tale carica;

c) alle indennità eventuali che possono loro spettare e di cui all'art. 11.

Lo stipendio ed ogni altro assegno compresa l'indennità coloniale, cessano di far carico al bilancio della colonia nel caso di trasferimento in altra colonia dal giorno dell'imbarco; o, nel caso di rimpatrio, dalla data di decorrenza del provvedimento di rimpatrio.

Art. 6.

Gli ufficiali soggetti a ritenute in base alle norme vigenti nel Regno per addebiti loro fatti dall'Amministrazione militare coloniale, sono inoltre sottoposti, a sconto debito, alla ritenuta di un quinto dell'indennità coloniale, ferme restando, anche nei riguardi di detta indennità, le disposizioni contenute nell'art. 141 dell'ordinamento amministrativo-contabile per l'Eritrea e la Somalia per le ritenute dipendenti da indebiti pagamenti di rate di stipendi e di altri assegni fissi personali.

Art. 7.

Il trattamento degli ufficiali in servizio civile (servizi tecnici, sanitario e veterinario) è quello dovuto ai pari grado nel Regio corpo.

Ad essi sono aplicabili tutte le norme riguardanti gli ufficiali del Regio corpo.

Gli assegni loro dovuti fanno carico sulla parte civile del bilancio.

Art. 8.

Gli ufficiali comandati a frequentare corsi speciali di integrazione professionale o di altro genere che non possano essere rimandati al compimento della ferma o della rafferma coloniale, interrompono, sino al termine del corso, il servizio coloniale e dalla data dello sbarco in Italia cessano di percepire gli assegni coloniali a carico della colonia di appartenenza, venendo loro corrisposti, a carico dell'Amministrazione della guerra e fino al giorno del reimbarco, gli assegni metropolitani.

Le spese di viaggio per mare, di andata e ritorno, vanno a carico del bilancio coloniale, mentre quelle di viaggio e di missione in Italia, sono conteggiate a carico del Ministero della guerra.

È in facoltà del Governatore di decidere se gli ufficiali, in relazione alle esigenze del servizio, debbano o non essere sostituiti.

In caso affermativo il Governatore ha facoltà di rimpatriarli definitivamente dalla data dello sbarco in Italia o da quella in cui si compie il periodo di licenza coloniale concessa; la cessazione dal servizio coloniale è considerata come dipendente da ragioni di servizio, agli effetti dell'eventuale restituzione di parte dell'indennità di equipaggiamento di cui all'art. 10 del presente ordinamento.

Gli ufficiali comandati in Italia per esami di carattere professionale che non sia possibile mandare al termine della ferma o della rafferma continuano a percepire l'indennità coloniale durante il periodo di assenza dalla colonia

Essi vengono considerati in missione dalla data di convocazione delle commissioni per gli esami, fino al giorno in cui sono lasciati in libertà, e nei giorni di viaggio di andata e ritorno nel territorio del Regno compresa la sosta obbligatoria nel porto d'imbarco. Le spese di viaggio sono a carico dell'Amministrazione coloniale.

Se sono prossimi al compimento del periodo di servizio necessario per ottenere una licenza ordinaria coloniale, questa può dal Governatore essere concessa in tale occasione, con decorrenza, però, dal giorno in cui hanno termine gli esami. In tal caso il viaggio di ritorno sino al porto d'imbarco è a carico dell'ufficiale.

Art. 9.

Quando l'ufficiale rimpatria con diritto a licenza, gli assegni spettanti per la durata di essa, giusta quanto dispone il presente ordinamento, continuano ad essere a carico del bilancio coloniale.

Se rimpatria senza diritto a licenza coloniale, gli è dovuta l'indennità coloniale sino a tutto il giorno di sbarco nel Regno.

Art. 10.

In conseguenza del trasferimento nel Regio corpo spetta all'ufficiale una indennità di equipaggiamento, pagabile una volta tanto, nella misura seguente:

a) L. 3500 al comandante del Regio corpo;

b) L. 2500 ai colonnelli;

c) L. 2000 ai tenenti colonnelli, maggiori, primi capitani e capitani che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 182 della legge 7 giugno 1934, n. 899;

d) L. 1500 agli altri capitani, ai tenenti ed ai sottotenenti.

L'indennità di equipaggiamento è pagabile dal corpo al quale è effettivo l'ufficiale, per conto del bilancio della Somalia, in seguito a dichiarazione di idoneità al servizio in colonia rilasciata dal collegio medico e dopo i provvedimenti di cui al comma 2° dell'art 2 del presente ordinamento.

L'ufficiale che, dopo aver percepito l'indennità di equipaggiamento, non debba più partire per ragioni dipendenti dall'Amministrazione, non è tenuto a restituirla.

Ne restituisce metà se rimpatria in seguito a domanda o per motivi disciplinari prima che abbia compiuto un anno di servizio nel Regio corpo.

L'indennità di equipaggiamento è restituita per intero dall'ufficiale che non parte per ragioni indipendenti dall'Amministrazione.

L'ufficiale non ha diritto a indennità di equipaggiamento in caso di trasferimento in Somalia da un'altra colonia.

Gli ufficiali promossi che continuino a prestare servizio nel Regio corpo hanno diritto alla differenza di indennità di equipaggiamento fra quella del grado nuovo e quella già percepita. Analoga norma si applica ai capitani ai quali venga conferita la qualifica di primo capitano o concesso il trattamento economico di cui all'art. 182 della legge 7 giugno 1934, n. 899.

Art. 11.

Agli uficiali del Regio corpo possono competere, le seguenti indennità:

a) indennità di disagiata residenza;

b) indennità per spese di rappresentanza;

c) indennità per conoscenza delle lingue locali;

d) indennità di missione;

e) indennità di carica;

f) indennità quadrupedi;

g) indennità per risarcimento bagagli perduti;

h) indennità perdita quadrupedi e bardature;

i) indennità di operazioni;

l) indennità di marcia;

Art. 12.

L'indennità di disagiata residenza è fissata con decreto del Governatore in conformità dell'art. 1 del decreto interministeriale 3 giugno 1924.

La corresponsione della detta indennità è regolata dalle seguenti norme:

a) l'ufficiale che da una località disagiata si reca, con diritto all'indennità di missione o di marcia o di operazioni, in un'altra località sia o non disagiata, conserva pei soli primi dieci giorni la indennità di disagiata residenza goduta nell'ordinaria residenza;

b) l'ufficiale che senza diritto all'indennità di missione, di marcia o di operazioni si reca da una località disagiata in altra località sia o non disagiata, conserva pei soli primi dieci giorni l'indennità di disagiata residenza dovutagli nella vecchia residenza e successivamente percepisce quella del luogo ove, anche precariamente, si è trasferito;

c) l'ufficiale che da una località non disagiata si reca, con diritto all'indennità di missione o di marcia o di operazioni, in altra località disagiata, non acquista diritto all'indennità di disagiata residenza se non quando cessi per lui il diritto alla indennità di missione, di marcia o di operazioni;

d) l'ufficiale che da una località non disagiata si reca precariamente in servizio, senza diritto all'indennità di missione o di marcia o di operazoni, in località disagiata, percepisce l'indennità di disagiata residenza del luogo a decorrere dal giorno in cui è giunto nella località disagiata.

Art. 13.

L'indennità per spese di rappresentanza, in misura non superiore alle L. 6000 annue, è attribuita con decreto del Governatore, in conformità dell'art. 2 del decreto interministe-

riale 3 giugno 1921, agli ufficiali che, per la speciale natura del loro ufficio, abbiano obblighi riconosciuti di rappresentanza del Governo coloniale.

All'ufficiale incaricato di reggere un comando o ufficio per il quale sia stabilita l'indennità di rappresentanza spetta, per il periodo della reggenza, la differenza fra tale indennità e quella di cui eventualmente egli sia fornito, qualora si tratti di reggenza di comando od ufficio di cui manchi il titolare; e la metà di tale differenza qualora il titolare sia per qualsiasi motivo assente.

L'indennità di rappresentanza spetta integralmente al comandante del Regio corpo anche durante la temporanea assenza dalla colonia.

Art. 14.

L'indennità per la conoscenza delle lingue locali è dovuta agli ufficiali che diano prova di aver conoscenza di una delle lingue locali della colonia in modo da poterla correntemente parlare

Tale indennità viene concessa con decreto del Governatore nella misura di L. 1000 annue. È elevata a L. 2000 nel caso di piena conoscenza parlata e scritta della lingua stessa.

Art. 15.

Per le missioni compiute dall'ufficiale nell'ambito della colonia, si applicano le norme vigenti per le missioni degli ufficiali nel Regno, ma la misura dell'indennità è ridotta alla metà; la riduzione non ha luogo quando si tratti di missione nei principali centri urbani da determinarsi con decreto del Governatore.

Per le missioni compiute in località remote ed in eccezionali condizioni sarà proveduto, di volta in volta, con decreto del Governatore.

Per le missioni dalla colonia nel Regno l'ufficiale ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, ai termini delle disposizioni vigenti, ed alla indennità di soggiorno dalla data di sbarco fino a quella d'imbarco, nella misura stabilita nel Regno.

Il trattamento per le eventuali missioni all'estero o per quelle dalla colonia ad un'altra è stabilito con provvedimento ministeriale, di concerto col Ministro per le finanze.

Per i servizi di presidio compete il trattamento fissato dal decreto interministeriale 18 gennaio 1927.

Art. 16.

L'indennità di carica è dovuta nella seguente misura:

a) L. 800 annue al comandante della divisione CC. RR. ed ai comandanti titolari dei battaglioni indigeni;

b) L. 600 annue ai comandanti delle compagnie CC. RR., ai comandanti titolari delle compagnie e batterie indigene;

c) L. 450 annue ai subalterni dei CC. RR. ed ai subalterni in servizio presso i reparti indigeni.

Essa compete dal giorno in cui l'ufficiale assume effettivamente il comando per il quale è dovuta e cessa dal giorno in cui effettivamente lo lascia.

Art. 17.

L'indennità quadrupedi compete nella misura seguente:

a) per gli ufficiali che secondo le tabelle organiche del Regio corpo debbono avere due quadrupedi:

se provvisti di due quadrupedi di proprietà riconosciuti di servizio L. 1.200;

se provvisti di un quadrupede di proprietà inscritto regolarmente sul registro dei quadrupedi riconosciuti di servizio o di uno di servizio L. 1.000;

se provvisti di un solo quadrupede di proprietà inscritto come sopra L. 800;

se provvisti di un solo quadrupede di servizio L. 400;

b) per gli ufficiali che secondo le tabelle organiche del Regio corpo devono avere un solo quadrupede:

se provvisti di un quadrupede di proprietà riconosciuto di servizio L. 800;

se provvisti di un quadrupede di servizio L. 400.

In ogni caso l'indennità quadrupedi è corrisposta con le norme del Regno.

Gli ufficiali che in colonia secondo le tabelle organiche hanno diritto a due quadrupedi possono ottenere che uno dei due quadrupedi sia di servizio.

Al numero dei quadrupedi di proprietà corrisponde il numero delle razioni di foraggio dovute, subordinatamente, però, al possesso di essi ed alla loro inscrizione nel registro dei quadrupedi riconosciuti di servizio.

Art. 18.

Non è concesso all'ufficiale trasferito nel Regio corpo di portare in colonia i quadrupedi di proprietà e di carica di cui fosse provvisto in base alle norme nel Regno.

L'ufficiale che in colonia ha diritto al quadrupede deve provvedersene sul posto con acquisto dal commercio, o, in via eccezionale, secondo le norme da emanarsi dal comando del Regio corpo, dalla Amministrazione militare coloniale.

Per tale acquisto e per provvedersi anche della bardatura ha facoltà di chiedere un'anticipazione che può essergli concessa nella misura massima di lire 1.500 per ogni quadrupede e per una volta sola durante il periodo della permanenza in colonia.

L'ammortamento ell'anticipazione avuta è fatto in rate mensili uguali, entro la durata del vincolo di ferma o di rafferma che l'ufficiale deve ancora percorrere alla data definitiva di accettazione del quadrupede.

I quadrupedi acquistati dall'Amministrazione militare coloniale non possono essere venduti al commercio, ma devono essere restituiti all'Amministrazione medesima o ceduti ad ufficiali del Regio corpo che ne abbiano diritto, secondo le norme dette al secondo comma, all'atto del rimpatrio o della cessazione dalla posizione che dà diritto a razioni di foraggio, sempreché, i quadrupedi siano riconosciuti idonei al servizio.

I quadrupedi acquistati dal commercio e riconosciuti idonei al servizio passano di assoluta proprietà e possono essere venduti al commercio o ceduti ad altro ufficiale solo quando sia stata restituita per intero l'anticipazione avuta; quelli divenuti di proprietà nelle circostanze di cui sopra possono essere ceduti dall'ufficiale o dai suoi eredi all'Amministrazione militare coloniale.

L'esportazione dalla colonia dei quadrupedi di proprietà degli ufficiali è sottoposta alle disposizioni generali vigenti in colonia.

Nel caso in cui essa sia consentita, le spese sono a carico dell'ufficiale.

Per l'accettazione dei quadrupedi acquistati dal commercio, per la loro restituzione o cessione all'Amministrazione militare coloniale, per l'inizio e la cessazione del diritto all'indennità quadrupedi ed alle razioni foraggio valgono le norme del Regno.

Per l'assegnazione e la restituzione dei quadrupedi di servizio valgono, in quanto applicabili, norme analoghe a quelle previste nel Regno per i quadrupedi di carica.

Art. 19.

In caso di perdita di un quadrupede di proprietà per causa comprovata di servizio o in caso di accertata epidemia, è dovuta all'ufficiale una indennità a titolo di risarcimento del danno sofferto, sulla base del prezzo originario di stima attribuito al quadrupede dalla commissione di accettazione, diminuito di un dodicesimo per ogni anno di servizio prestato, ma nel limite non superiore a lire 1500.

Per le bardature di proprietà perdute per eventi di servizio o per cause di forza maggiore, debitamente controllati, è corrisposto un indennizzo nella misura massima di L. 650 per ogni bardatura, ma non oltre il numero dei quadrupedi previsti dalle tabelle organiche.

Art. 20.

Agli ufficiali che perdano il bagaglio per eventi di guerra o circostanze di servizio comandato, spetta il risarcimento del danno commisurato al valore delle cose perdute, nel limite massimo del doppio della indennità di equipaggiamento a ciascuno spettante. Tale limite massimo s'intende raddoppiato quando la perdita si verifichi in seguito ad abbandono del presidio nel quale l'ufficiale che ha subito il danno debba essere considerato come in stabile residenza ordinaria.

Art. 21.

Agli ufficiali facenti parte di reparti o colonne mobili impiegati in operazioni di guerra ed in operazioni militari di grande polizia coloniale, è dovuta l'indennità di operazioni nella misura dell'indennità di marcia corrisposta nel Regno.

E' però in facoltà del Governatore di ridurre tale indennità sino alla metà in relazione al carattere dell'operazione di guerra o di polizia coloniale.

Secondo le circostanze e le difficoltà con le quali può essere fatto il vettovagliamento delle mense ufficiali, il Governatore può disporre che, oltre l'indennità di cui sopra, venga distribuita, esclusivamente in natura, e mai con effetto retroattivo, la razione di viveri stabilita per la truppa nazionale.

L'indennità di operazioni stesse è cumulabile con quella di disagiata residenza per coloro che già ne sono provvisti, con le norme di cui alla lettera *a*) dell'art. 12 del presente ordinamento.

Nelle circostanze in cui nel Regno è dovuta l'indennità di marcia essa è corrisposta con le stesse norme in colonia.

Art. 22.

Agli ufficiali che si rechino per servizio a bordo di piroscafi in rada, spetta un'indennità da stabilirsi con provvedimento del Governatore, a norma dell'art. 6 del decreto interministeriale 18 gennaio 1927 relativo ai servizi di presidio nelle colonie.

Art. 23.

Agli ufficiali che per ragioni di servizio abbiano necessità riconosciute di alloggiare presso uffici, comandi e servizi compete l'alloggio gratuito ed il relativo arredamento da regolarsi con le norme dell'art. 6 del decreto interministeriale 3 giugno 1924.

Con decreto del Governatore saranno designati gli ufficiali che per le anzidette ragioni abbiano quindi diritto all'alloggio gratuito.

Gli altri ufficiali possono ottenere in locazione, contro il pagamento di un canone annuo, alloggi di proprietà demaniali esuberanti, con le norme generali che dal Governatore saranno stabilite con un decreto per la locazione degli alloggi demaniali a funzionari civili e militari.

Parimenti, con decreto del Governatore, saranno stabilite le serie di mobilio per l'arredamento degli alloggi non considerati di servizio e le relative condizioni di locazione, in conformità delle disposizioni del R. decreto 22 dicembre 1930, n. 1926, modificato con R. decreto 18 aprile 1934, n. 855.

Art. 24.

Il rimborso delle spese di viaggio e di trasferta di cui alle disposizioni vigenti è dovuto:

a) nei viaggi di trasferimento in colonia, dalla sede permanente di servizio in Italia alla sede di servizio in colonia;

b) nei viaggi di rimpatrio, dalla sede di servizio in colonia, alla sede di servizio in Italia, e, per gli ufficiali che cessano dal servizio permanente effettivo, sino al comune eletto per domicilio.

All'ufficiale trasferito in colonia è fatto divieto di trasportare il proprio mobilio a carico dell'Amministrazione coloniale; egli però ha diritto al rimborso delle spese sostenute pel trasporto in colonia di altre masserizie nel quantitativo massimo di venti quintali, nonchè, se il trasferimento è stato disposto di autorità e l'ufficiale abbia famiglia, anche al rimborso delle spese sostenute pel trasporto del proprio mobilio, dalla sede di servizio ad altra prescelta nel Regno, nel limite massimo di venti quintali, ovvero al rimborso delle spese di magazzinaggio debitamente comprovate e riferite all'indicato limite di peso dei mobili, entro l'importo massimo di lire 80 mensili.

L'ufficiale destinato in colonia che lascia la famiglia in Italia — abbia, o non, ottenuto l'autorizzazione di farsi seguire da essa — ha diritto alla tabella di tramutamento — con le eccezioni e limitazioni stabilite dal precedente capoverso per quanto riguarda il mobilio — dalla sede di servizio alla sede prescelta nel Regno per la dimora della medesima. L'ufficiale che avendo fruito di tale trattamento, si fa poi raggiungere in colonia dalla famiglia, essendo autorizzato e sempre che ciò avvenga nei limiti di tempo consentiti, percepisce la differenza fra la nuova tabella di tramutamento e la precedente, esclusi da questa i rimborsi di spese relative ai mobili, se trasportati — sempre secondo le norme di cui sopra — nella località prescelta nel Regno.

All'atto del rimpatrio definitivo è dovuto all'ufficiale il rimborso delle spese effettivamente sostenute pel trasporto del bagaglio e delle masserizie, nel limite di peso indicato, dalla sede di servizio in colonia a quella di destinazione nel Regno o, per coloro che cessano dal servizio, al domicilio eletto. Ove però all'atto del rimpatrio l'ufficiale non abbia ancora ricevuto comunicazione della nuova destinazione nel Regno, tale rimborso sarà dovuto pel trasporto dalla sede di servizio in colonia al comune ove ha dichiarato di fruire della licenza e da questo alla nuova sede di servizio, seguendo la via più breve.

L'ufficiale con famiglia poi trasferito in colonia d'autorità ha anche diritto, all'atto del rimpatrio, al rimborso delle spese di trasporto del mobilio dal luogo in cui fu lasciato nel Regno alla nuova sede di servizio o al domicilio eletto per coloro che cessano dal servizio.

L'ufficiale che, in colonia, ha diritto all'alloggio gratuito con mobilio, anche se trasferito a domanda, può trasportare, dalla sede di servizio ad altra prescelta nel Regno, a carico dell'Amministrazione, il proprio mobilio — nel limite di venti quintali — nonchè le masserizie per la differenza fra il peso di altri venti quintali e quello portato in colonia. All'atto del rimpatrio, ha diritto al rimborso delle spese di

trasporto del mobilio e delle masserizie dalla sede prescelta nel Regno a quella di servizio o al domicilio eletto, in caso di cessazione dal servizio.

Il periodo di tempo di due anni entro il quale, giusta le norme vigenti nel Regno possono essere compiuti i trasporti delle famiglie, delle masserizie e — nei casi in cui sono consentiti fra località del Regno — quelli del mobilio, decorre dalla data in cui è stata partecipata all'ufficiale la autorizzazione del Governatore di condurre la famiglia in colonia.

Il trattamento di cui al presente articolo è esteso, in quanto applicabile, all'ufficiale e rispettive persone di famiglia, sempre che siano state autorizzate a seguire od a raggiungere il capo di famiglia, nel caso in cui egli sia trasferito in Somalia da altra colonia, in continuazione di ferma o di rafferma. Tale trasferimento va considerato sempre come avvenuto d'autorità, ma per quanto riguarda il viaggio di rimpatrio deve tenersi conto, agli effetti del trattamento, se l'interessato fu destinato d'autorità o a domanda nella colonia di provenienza.

Nei viaggi per recarsi in licenza ordinaria coloniale l'ufficiale ha diritto, per sè e per le persone di famiglia, al rimborso delle spese di viaggio dalla residenza in colonia al porto di sbarco nel Regno e viceversa, e conserva, durante la licenza stessa, gli assegni di cui gode in colonia, tranne quelli per i quali sia diversamente stabilito.

Se prima della scadenza della licenza coloniale di rimpatrio l'ufficiale è fatto rientrare, per particolari esigenze di servizio, nei quadri metropolitani, l'aliquota di licenza non goduta s'intende concessa ai soli effetti amministrativi. In tal caso è a carico dell'Amministrazione coloniale la sola differenza tra gli assegni coloniali e quelli metropolitani.

L'ufficiale che rientra in colonia dalla licenza ha facoltà di iniziare il viaggio per mare da un porto a sud di quello di sbarco. In questo caso egli ha diritto al rimborso delle spese di trasporto per ferrovia riferite alla distanza fra i due porti ed alla classe spettantegli ed al rimborso di quelle relative al viaggio per mare effettivamente compiuto.

Le spese di viaggio sono rimborsate una sola volta quando si consente all'ufficiale il frazionamento della licenza ordinaria.

Nei casi di concessione di licenza straordinaria per motivi di privato interesse o di malattia non dipendente da causa di servizio il viaggio è a carico dell'ufficiale. E' tutto a carico del bilancio coloniale quando sia concessa per motivi di salute dipendenti dal servizio coloniale.

Nelle licenze straordinarie si applicano, per quanto riguarda lo stipendio e gli altri assegni di carattere generale e personale di cui alla lettera *a*) dell'art. 5, le norme vigenti nel Regno.

L'indennità coloniale e le altre indennità dovute pel servizio in colonia, tranne quelle per le quali sia diversamente stabilito, cessano dalla data d'imbarco nelle licenze straordinarie per motivi di privato interesse o per malattia non dipendente da causa di servizio e sono conservate, invece, all'ufficiale per tutta la durata delle licenze straordinarie per motivi di salute dipendenti da cause di servizio.

E' a carico del bilancio della Somalia il viaggio dell'ufficiale che, appartenente ad altro Regio corpo di truppe coloniali, raggiunga in Somalia (al termine della licenza concessagli dalla colonia di appartenenza o nel corso di essa) il proprio reparto organico ivi temporaneamente trasferito. Così pure sono a carico del bilancio della Somalia i viaggi di andata e ritorno nonchè gli assegni di licenza nel caso che tale ufficiale partito dalla Somalia vi faccia ritorno allo scadere della licenza. E' a carico della colonia di appartenenza il viaggio di andata nel caso che l'ufficiale, al termine della licenza concessagli mentre prestava servizio nella colonia di temporanea destinazione, faccia ritorno alla propria colonia.

Così pure è a carico del bilancio della colonia il viaggio per mare (vitto compreso) dell'ufficiale che, facente parte di comandi, reparti e servizi organici del Regio esercito temporaneamente impiegati in Somalia, venga inviato in licenza.

Art. 25.

Agli ufficiali appartenenti ad altri Regi corpi di truppe delle colonie italiane comandati temporaneamente con reparti organici in Somalia, spetta, dalla data in cui s'imbarcano, l'indennità coloniale prevista dal presente ordinamento per gli ufficiali appartenenti al Regio corpo truppe coloniali della Somalia.

Conservano l'indennità quadrupedi e l'indennità per la conoscenza delle lingue locali della colonia d'appartenenza e, ove non godano già di quest'ultima indennità, possono acquistare il diritto di percepire quella per la conoscenza delle lingue locali della Somalia.

L'indennità di disagiata residenza e l'alloggio sono regolati con le norme vigenti in Somalia. Qualora detti ufficiali per la loro speciale posizione di servizio in Somalia venissero ad avere diritto ad indennità di rappresentanza questa è corrisposta con le norme vigenti in Somalia. Ad ogni modo non è dovuta l'indennità di rappresentanza loro assegnata nella colonia di appartenenza.

Art. 26.

Agli ufficiali che fanno parte dei comandi, reparti e servizi organici del Regio esercito temporaneamente impiegati per il presidio e la sicurezza della Somalia Italiana in più dei comandi, reparti e servizi previsti dall'organico coloniale, per contingenti ragioni di mobilitazione e di sicurezza del territorio della colonia, è dovuta la stessa indennità di equipaggiamento prevista per gli ufficiali del Regio corpo. Tale indennità è pagabile per metà all'atto della destinazione, per l'altra metà al compimento di un anno di permanenza in colonia.

Per il risarcimento dei danni in caso di perdita del bagaglio o della selleria, si applicano le norme di cui agli articoli 19 e 20.

Licenze.

Art. 27.

La licenza ordinaria coloniale per gli ufficiali del Regio corpo è triennale di giorni 180 ed è concessa al termine del terzo anno di permanenza in colonia; però, quando lo richiedano esigenze di servizio, il turno delle licenze può cominciare quattro mesi prima dello scadere del periodo suddetto.

La licenza spettante prima del definitivo rimpatrio è concessa, semprechè lo consentano ragioni di servizio, in modo che lo scadere della licenza coincida, possibilmente, col termine della ferma o rafferma coloniale.

Per gli ufficiali che rimpatriano dopo la rafferma biennale la seconda licenza ordinaria coloniale è di giorni 120.

La licenza, ha, in ogni caso, inizio dal giorno successivo a quello dello sbarco nel Regno.

Agli effetti delle licenze ordinarie successive alla prima il periodo trascorso in licenza ordinaria si calcola come servizio.

In caso di rimpatrio per ragioni indipendenti dalla volontà dell'ufficiale prima del trentesimo mese di ferma o prima del ventesimo mese di rafferma biennale può essere concessa un'aliquota di licenza proporzionale al servizio prestato in colonia. La frazione di mese superiore ai quindici giorni é calcolata come mese intero. In ogni caso, però, non è concessa alcuna frazione di licenza ordinaria coloniale per un periodo di permanenza in colonia inferiore ad un anno, susseguente alla data di trasferimento nella medesima o alla scadenza della licenza ordinaria coloniale precedentemente fruita.

Non è concessa alcuna licenza ordinaria coloniale in caso di rimpatrio d'autorità per motivi disciplinari.

All'ufficiale che non può recarsi in licenza nei termini di tempo indicati nel primo comma, per motivi di servizio che debbono risultare da determinazione del Comando truppe, può essere concessa la licenza entro l'anno seguente e non oltre, senza pregiudizio del suo titolo alla concessione della successiva licenza per il già iniziato nuovo periodo di permanenza in colonia.

E' consentito il cumulo delle licenze e dei residui di esse, solo in caso che l'ufficiale non sia stato inviato in licenza o sia stato richiamato da quella che fruiva per accertate ragioni di servizio derivanti da impiego in operazioni di guerra o di grande polizia coloniale.

Così pure sono cumulabili i giorni non fruiti nella precedente licenza per effetto della partenza del piroscafo prima della scadenza della licenza stessa. I giorni invece eventualmente fruiti in più saranno detratti dalla licenza successiva.

In caso di rimpatrio dopo il termine massimo di appartenenza al Regio corpo, previsto dall'art. 4, può essere concessa l'aliquota di licenza per il servizio prestato successivamente al predetto sesto anno di permanenza in colonia; tale aliquota è cumulabile con la licenza triennale non fruita per motivi di servizio risultanti da determinazione del Comando delle truppe.

Per comprovati motivi di salute o di famiglia può essere consentito il frazionamento della licenza ordinaria. In tal caso i giorni di viaggio sono calcolati una sola volta nella determinazione del periodo complessivo di licenza.

Pure per i detti motivi può essere concessa l'intera licenza ordinaria coloniale prima del termine stabilito dal primo comma, purchè l'ufficiale abbia compiuto almeno la metà della ferma o della rafferma.

L'ufficiale inviato in licenza anticipata per motivi di salute qualunque ne sia la causa, è sottoposto a visita medico-collegiale allo scadere della licenza concessagli e, se non riconosciuto idoneo al servizio coloniale, è rimpatriato con diritto alla frazione di licenza eventualmente ancora spettantegli a senso del presente articolo.

Per le licenze agli ufficiali che, collocati in aspettativa di autorità o a domanda, cessano di appartenere al Regio corpo dalla data di collocamento in tale posizione, anche se per ragioni di servizio si protragga la loro permanenza in colonia, provvederà caso per caso il Ministero delle colonie, regolando la concessione secondo le disposizioni dei precedenti capoversi.

Per le licenze agli ufficiali appartenenti ad altri Regi corpi di truppe coloniali, comandati temporaneamente con reparti organici in Somalia, valgono le norme vigenti nella colonia di appartenenza. Però la durata della licenza per il periodo trascorso in Somalia viene computata nella misura fissata per questa colonia.

Il porto di sbarco è quello più vicino al luogo ove l'ufficiale fruisce della licenza ordinaria. Quando però la concessione di questa coincide col definitivo rimpatrio, il porto di sbarco è quello di Napoli.

Art. 28.

Agli ufficiali che hanno già fruito di licenza ordinaria coloniale, o che non sono in condizioni di poter fruire di tale licenza, può essere concessa, ad incondizionato giudizio del Governatore e compatibilmente con le esigenze del servizio, quella straordinaria per gravi motivi debitamente provati. Essa non potrà eccedere la durata di un mese. Però per le malattie contratte in colonia per ragioni di servizio debitamente accertate, la licenza straordinaria potrà raggiungere il limite massimo di tre mesi.

La licenza straordinaria, tranne se concessa per motivi di salute dipendenti dal servizio prestato in colonia, non viene computata agli effetti degli obblighi del servizio coloniale.

Parimenti, il tempo trascorso nella licenza stessa, sempre per motivi estranei al servizio coloniale, non è considerato utile ai fini della determinazione del periodo necessario per aver titolo alla licenza ordinaria coloniale.

L'ufficiale al quale sia stata concessa una licenza straordinaria per motivi di salute qualunque ne sia la causa, e allo scadere di essa non sia riconosciuto da un collegio medico in condizioni di poter continuare il servizio nella colonia, si considera definitivamente rimpatriato dalla data in cui scade la licenza.

Nelle licenze straordinarie concesse per ragioni di salute dipendenti da cause di servizio coloniale si applicano le norme, circa il porto di sbarco nell'andata e nel ritorno, vigenti per la licenza ordinaria.

Nella durata della licenza straordinaria non è compreso il tempo occorrente per i viaggi di andata e ritorno.

Art. 29.

Gli ufficiali eventualmente trasferiti da un Regio corpo di truppe coloniali ad un altro in cui la licenza ordinaria sia di diversa durata, fruiscono cumulativamente delle aliquote di licenza maturate in ciascuna colonia. Per ogni aliquota il trattamento economico è lo stesso stabilito per la colonia cui si riferisce, a carico, però, del bilancio della colonia che invia in licenza gli ufficiali.

Art. 30.

Nelle licenze agli ufficiali che fanno parte di comandi, reparti e servizi organici del Regio esercito temporaneamente impiegati in Somalia per contingenti ragioni di mobilitazione o di sicurezza del territorio della colonia, si seguono per la misura, le modalità ed il trattamento, le disposizioni previste dal presente ordinamento per gli ufficiali del Regio corpo qualora la permanenza superi i 20 mesi; al disotto dei 20 mesi di permanenza, si applica il trattamento normale del Regno.

CAPO II.

Sottufficiali e militari di truppa nazionali.

Reclutamento e destinazioni.

Art. 31.

I sottufficiali delle armi, corpi e specialità occorrenti per il Regio corpo truppe coloniali della Somalia si traggono:

a) dai sottufficiali alle armi nel Regio esercito che chiedano di essere ammessi nel Regio corpo;

b) dai sottufficiali alle armi nel Regio esercito che siano destinati, in caso di bisogno, d'autorità nel Regio corpo.

I militari di truppa italiani delle armi, corpi e specialità occorrenti per il Regio corpo truppe coloniali della Somalia si traggono:

1° dai militari di truppa alle armi nel Regio esercito che chiedano di essere ammessi nel Regio corpo:

2° dai militari di truppa alle armi nel Regio esercito che siano destinati, in caso di bisogno, d'autorità nel Regio corpo;

3° dai militari di truppa in congedo del Regio esercito, della Regia marina (previo nulla osta del competente Ministero), della Regia aeronautica (limitatamente al personale di governo e di manovra) e della Regia guardia di finanza, che chiedano di essere ammessi in servizio nel Regio corpo ed abbiano i requisiti per la riammissione nel Regio esercito;

4° dai cittadini italiani residenti in Somalia che debbano soddisfare agli obblighi di servizio nel Regio esercito.

I sottufficiali e militari di truppa destinati a domanda debbono obbligarsi a prestar servizio nel Regio corpo per tre anni. I militari di truppa di cui al n. 1, se appartenenti a corsi allievi sottufficiali, debbono dichiarare di cessare da tale qualità.

Dei sottufficiali e militari di truppa comandati d'autorità possono essere trattenuti in Somalia, per un periodo di massima non maggiore di due anni, i sottufficiali ed i raffermati nel Regio esercito; sino al compimento degli obblighi di servizio in corso gli altri.

Questi ultimi però non debbono appartenere a coloro che posseggono i requisiti per invocare la riduzione di ferma, a meno che non ne facciano espressa rinuncia scritta.

I militari di truppa di cui al n. 4 sono trattenuti in servizio sino al compimento degli obblighi di leva.

Per i sottufficiali ed i militari di truppa la decorrenza degli obblighi di servizio coloniale ha inizio dalla data di imbarco a Napoli e, per quelli che già trovansi in colonia, o, che provenienti dall'estero si presentino direttamente al Regio corpo in colonia, dalla data di arruolamento, di ammissione o di riammissione nel Regio corpo.

Non possono di massima essere destinati in Somalia sottufficiali rimpatriati da meno di due anni da detta colonia o da altra.

Art. 32.

Per entrare a far parte a domanda del Regio corpo occorre:

a) non avere oltrepassato il 32° anno di età, se militare di truppa, ed il 45° se sottufficiale;

b) risultare, in seguito a visita medico-militare, di sana e robusta costituzione fisica con particolare attitudine a sopportare le fatiche militari nel clima coloniale:

c) essere in possesso dei requisiti di condotta richiesti per l'arruolamento nel Regio esercito;

I militari di truppa destinati a prestar servizio nel Regio corpo truppe coloniali della Somalia Italiana in più di quelli previsti dalle tabelle organiche, per contingenti ragioni di mobilitazione o di sicurezza del territorio, ed i sottufficiali destinati in colonia con incarico civile, ai sensi degli articoli 3 e 5 del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 355, sono trasferiti nel Regio corpo stesso in soprannumero.

I sottufficiali, invece, destinati nel Regio corpo in più di quelli previsti dalle tabelle organiche, per le predette ragioni di mobilitazione o di sicurezza del territorio sono considerati comandati e rimangono in forza effettiva ai corpi del Regio esercito metropolitano.

Le modalità per la destinazione d'autorità nel Regio corpo truppe coloniali della Somalia Italiana dei sottufficiali e dei militari di truppa in servizio in Patria, sono stabilite d'accordo fra i Ministeri della guerra e delle colonie.

Ai sottufficiali (esclusi i marescialli) ed ai militari di truppa sotto le armi in Italia che assumano la ferma coloniale, spetta, prima di prendere imbarco, una licenza precoloniale di giorni 10. Tale licenza è di giorni 20 per i marescialli.

Art. 33.

I sottufficiali ed i militari di truppa che fanno domanda di trasferimento nel Regio corpo truppe coloniali della Somalia debbono essere celibi o vedovi senza prole. È fatta eccezione per i marescialli e sergenti maggiori di tutte le armi e corpi, pei maniscalchi raffermati o non, che possono essere ammogliati in conformità delle disposizioni vigenti nel Regno.

La determinazione di assumere in servizio personale ammogliato è comunque adottata dal Governo della colonia, inteso il comandante del Regio corpo, in seguito a quesito fatto caso per caso dal comando deposito di truppe coloniali in Napoli che, per le ammissioni e le riammissioni nel Regio corpo della Somalia, funziona come per i Regi corpi dell'Eritrea e della Libia.

Il personale di cui sopra avente famiglia, può chiedere di condurla in colonia; è in facoltà del Governatore, a suo insindacabile giudizio, di accogliere tale domanda in relazione all'impiego del militare ed alle possibilità d'alloggio per la famiglia.

La permanenza in colonia di coloro che avendone diritto contraggono matrimonio è subordinata alle esigenze di servizio.

Art. 34.

All'ammissione nel Regio corpo dei sottufficiali e militari di truppa sotto le armi e alla riammissione dei militari di truppa in congedo residenti nel Regno od all'estero, provvede il Ministero delle colonie previ accordi con quello della guerra.

Il comandante del Regio corpo provvede direttamente all'ammissione o riammissione nel Regio corpo dei militari di truppa sia sotto le armi, sia in congedo residenti in colonia.

Art. 35.

Il servizio militare prestato nel Regio corpo truppe coloniali della Somalia è equiparato a tutti gli effetti a quello prestato nel Regio esercito, ed è oggetto di variazione nei documenti matricolari.

Il militare collocato o ricollocato in congedo dopo aver compiuto gli obblighi di servizio volontariamente assunti, gode della esenzione dalle due prime chiamate alle armi per istruzione indette in Patria, dalla data del congedamento.

Art. 36.

I militari di truppa volontari e quelli trasferiti d'autorità sono incorporati nei vari reparti coloniali indipendentemente dall'arma o corpo di provenienza.

Detti militari conservano la nuova assegnazione anche nei ruoli della forza in congedo.

In caso di rimpatrio prima del compimento della ferma essi rientrano nell'arma di provenienza.

I sottufficiali che all'atto della destinazione nel Regio corpo come militari di truppa o successivamente all'atto della promozione a sergente, furono assegnati ad arma o corpo diversi da quelli di provenienza possono, su proposta del comandante del Regio corpo, conservare, rientrando nell'Esercito metropolitano, la nuova assegnazione. La decisione spetta al Ministero della guerra.

I militari di truppa in congedo provenienti dalla Regia marina e dalla Regia aeronautica sono assunti col grado corrispondente a quello che rivestono nella rispettiva forza armata in base alla tabella di equiparazione.

Quelli provenienti dalla Regia guardia di finanza sono assunti col grado di caporal maggiore o di caporale soltanto se tali gradi abbiano eventualmente conseguiti in precedenza nel Regio esercito, ed, in caso diverso, come soldati.

Rafferma e rimpatri.

Art. 37.

I sottufficiali e militari di truppa che hanno assunto nel Regio corpo la ferma coloniale possono contrarre, al compimento della ferma iniziale, successive rafferme coloniali annuali, entro i limiti di età e di servizio previsti per il Regio esercito in Italia.

Le rafferme sono concesse, in seguito a domanda, dal comandante del Regio corpo truppe coloniali della Somalia Italiana.

Nella ferma o nella rafferma coloniale è computata la licenza ordinaria coloniale. Non così quella straordinaria, tranne se concessa per ragioni dipendenti dal servizio.

La permanenza continuativa nel Regio corpo non può però superare gli otto anni pei sottufficiali provenienti dagli ammessi come militari di truppa nel Regio corpo stesso, e di sei anni per quelli ammessi come sottufficiali.

Solamente in casi eccezionali, giustificati da comprovate necessità di servizio, da valutarsi di volta in volta dal comandante del Regio corpo, può essere proposta dal Governatore della colonia e dal Ministero delle colonie sanzionata, una ulteriore proroga non superiore ad un anno, ai termini sopra fissati.

È consentita la rescissione della ferma o della rafferma coloniale ai militari che ottengano di essere ammessi a frequentare i corsi allievi sottufficiali; la cessazione decorre dalla data di sbarco nel Regno ovvero dalla data in cui scade la licenza che loro fosse stata concessa.

Art. 38.

Nel caso di stato di guerra nel Regno, di pericolo pubblico in colonia o se la speciale situazione politico-militare della Somalia lo richieda, può essere sospeso il congedamento con disposizione del Ministero delle colonie, di concerto, con quello della guerra. In tal caso i sottufficiali ed i militari di truppa nazionali sono trattenuti in servizio, senza vincoli di ferma, pel tempo strettamente necessario.

Nel caso che la maggiore permanenza sia determinata da esigenze coloniali ai predetti militari sarà dovuto il trattamento dei raffermati, limitatamente al periodo di maggiore permanenza in colonia, oltre però l'intera durata della ferma o rafferma coloniale.

Il premio di rafferma coloniale sarà dovuto in base alle norme di cui all'art. 46 del presente ordinamento riguardanti il frazionamento del premio stesso.

Art. 39.

I sottufficiali che durante la ferma o la rafferma coloniale vengono chiamati all'esperimento per l'impiego civile, continuano a far parte del Regio corpo sino a quando siano nominati impiegati civili e comunque non oltre il compimento della ferma o della rafferma in corso.

Durante l'esperimento per l'impiego civile resta a carico del bilancio coloniale soltanto la differenza fra gli assegni coloniali e quelli d'Italia, qualora l'esperimento si compia in Italia.

Art. 40.

I sottufficiali e i militari di truppa che riportino condanne penali sono prosciolti dalla ferma o rafferma in corso ed inviati a scontarle negli stabilimenti penali militari d'Italia.

Se essi hanno ancora obblighi di ferma nel Regio esercito, al loro mantenimento negli stabilimenti militari di pena del Regno, provvede il bilancio del Ministero della guerra.

Nel caso contrario le spese per il loro mantenimento durante l'espiazione della pena e gli accessori di pena, nonchè quelle di viaggio sino al domicilio eletto, alle quali provvede il comando dello stabilimento, sono a carico del bilancio coloniale.

I militari trasferiti d'autorità in colonia a senso dell'articolo 31 restano a carico del bilancio coloniale fino al giorno della loro traduzione allo stabilimento penale.

Trattamento economico.

Art. 41.

I marescialli, sergenti maggiori e sergenti trasferiti nel Regio corpo truppe coloniali della Somalia Italiana continuano a percepire lo stipendio o la paga e tutti gli altri assegni di carattere generale o personale loro dovuti in Italia, con gli aumenti e premi relativi alla loro carriera nel Regio esercito.

L'indennità caroviveri, però, dei sottufficiali (esclusi i marescialli) e dei militari di truppa che ne abbiano diritto, ma che ricevono la razione viveri in natura o in contanti dall'Amministrazione militare coloniale, è ridotta alla metà.

Pure a metà è ridotta l'aggiunta di famiglia di cui fruiscono i sottufficiali (marescialli esclusi) che ricevono la predetta razione viveri, ferma però restando l'intera corresponsione delle quote complementari all'aggiunta stessa.

I militari di truppa durante la ferma iniziale coloniale hanno la paga giornaliera di:

L. 2,25 per i caporali maggiori;
» 2,00 per i caporali;
» 1,75 per i soldati.

Durante le successive rafferme coloniali la paga giornaliera è di:

L. 2,75 per i caporali maggiori;
» 2,50 per i caporali;
» 2,25 per i soldati.

I militari di truppa raffermati, giusta le norme del Regno, durante la ferma iniziale coloniale percepiscono la paga dei volontari raffermati.

Ai militari di truppa del Regio esercito comandati d'autorità nel Regio corpo è dovuta la paga giornaliera attribuita ai pari grado durante la ferma iniziale volontaria.

L'indennità coloniale pei marescialli di tutte le armi e corpi è pari allo stipendio nella misura in vigore al 15 aprile 1934 aumentato di un quarto e ridotto del 12% a norma del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561. E' corrisposta con le norme che regolano detta indennità per gli ufficiali.

Il soprassoldo giornaliero coloniale è di:

L. 8,75 per i sergenti maggiori e sergenti di tutte le armi e corpi;
L. 6,25 per i caporali maggiori;
» 5,75 per i caporali;
» 5,00 per i soldati,

tanto durante la ferma iniziale quanto durante le successive rafferme.

L'indennità coloniale ed il soprassoldo coloniale sono dovuti anche ai sottufficiali ed ai militari di truppa trasferiti di autorità nei reparti e servizi del Regio corpo.

Ai militari aventi cariche speciali o adibiti ad arti e mestieri possono essere assegnate indennità e soprassoldi di servizio. Tali indennità e soprassoldi sono stabiliti con decreto del Ministro per le colonie, su proposta del Governo coloniale di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 42.

Per la corresponsione degli stipendi e delle paghe si seguono le norme del Regno, salvo quanto diversamente disposto dal presente ordinamento.

La paga giornaliera, diversa da quella del Regno, decorre dalla data d'imbarco per la Somalia.

Cessa pei trasferiti d'autorità dalla data di sbarco per rimpatrio definitivo e per gli altri da quando cessano di appartenere al Regio corpo truppe coloniali della Somalia.

Agli arruolati nel Regno, non provenienti dai corpi o reparti del Regio esercito, spetta, sino al giorno precedente a quello d'imbarco, il trattamento (assegni e vitto) dei pari grado in servizio nel Regno.

Il soprassoldo coloniale decorre dalla data d'imbarco per la colonia pei provenienti dal Regno; dalla data d'incorporazione, per gli ammessi direttamente in colonia che compiono il servizio militare di leva nel Regio corpo.

Cessa dalla data in cui i sottufficiali ed i militari di truppa con ferma o rafferma coloniale cessano d'appartenere al Regio corpo; dalla data di sbarco nel Regno pei trasferiti d'autorità, salvo le eccezioni previste nel trattamento di licenza; dalla data di congedamento per coloro che compiono il servizio di leva nella colonia di residenza.

Art. 43.

Durante la licenza ordinaria coloniale spetta il trattamento normale coloniale, senza la razione viveri e senza le indennità per i servizi e posizioni speciali di cui all'ultimo capoverso dell'art. 41 del presente ordinamento.

Però pei sottufficiali e militari di truppa raffermati agli effetti della legge e del regolamento sul reclutamento per il Regio esercito, destinati d'autorità nel Regio corpo, durante la licenza ordinaria coloniale le indennità e gli assegni dovuti pel servizio in colonia cessano dal giorno dell'imbarco per la licenza e sono nuovamente dovuti dal giorno dello sbarco in colonia per il rientro dalla licenza.

Nelle licenze straordinarie si applicano le norme in vigore per il Regio esercito per quanto riguarda gli stipendi e gli assegni dovuti in forza delle leggi e dei regolamenti per il Regio esercito stesso. Le indennità e i soprassoldi dovuti pel servizio in colonia cessano dalla data d'imbarco durante la licenza straordinaria per motivi di privato interesse o per ragioni di salute non dipendenti da cause di servizio. Durante la licenza straordinaria non è dovuta la razione viveri.

Art. 44.

I sottufficiali e i militari di truppa nazionali a carico dei quali siano stati elevati addebiti dall'Amministrazione militare coloniale sono sottoposti, a sconto del loro debito, oltre che alle ritenute da praticarsi con le norme in vigore nel Regno anche alla ritenuta di un quinto dell'indennità coloniale, se trattasi di marescialli, di due terzi del soprassoldo coloniale se trattasi di sottufficiali, di tutto il soprassoldo se trattasi di militari di truppa.

Peraltro, ove l'addebito riguardi indebiti pagamenti di rate di stipendi, paghe giornaliere o altri assegni personali di carattere continuativo, l'Amministrazione, se non abbia altro mezzo immediato di rimborso, può trattenere per intero, anche ai sottufficiali, compresi i marescialli, il pagamento delle rate di indennità o soprassoldo coloniale, sino alla concorrenza delle somme indebitamente pagate.

I sottufficiali, esclusi i marescialli, di tutte le armi e corpi, e gli altri militari di truppa in servizio nella colonia, puniti di sala o di camera di punizione, sono soggetti, per quanto riguarda le ritenute sulla paga giornaliera, alle norme vigenti nel Regno ed inoltre alla ritenuta di un terzo del soprassoldo coloniale per le punizioni di sala o di camera di punizione semplice e di metà del soprassoldo stesso per quelle di camera di punizione di rigore.

L'ammontare delle ritenute di cui al precedente comma è devoluto in favore di un fondo che è costituito e gestito dal comandante del Regio corpo ed è soggetto al riscontro della ragioneria coloniale.

La somma è investita in un libretto postale fruttifero intestato al comandante delle truppe o a chi lo sostituisce nel comando; gli interessi vanno in aumento del capitale.

Con detto fondo sono concessi sussidi:

a) alle famiglie dei sottufficiali (esclusi i marescialli) e dei militari di truppa nazionali caduti in combattimento o morti per ferite riportate in combattimento;

b) ai militari di cui alla lettera *a*) dichiarati temporaneamente inabili a proficuo lavoro in seguito a ferite riportate in combattimento o riformati senza dichiarazione di inabilità al lavoro;

c) ai militari come sopra dichiarati inabili a proficuo lavoro per malattia od infortunio dipendenti da cause del servizio coloniale;

d) ai genitori, alla moglie ed ai figli dei militari di cui sopra che muoiono in seguito a ferita, infortunio o malattia dipendenti dal servizio coloniale;

e) ai militari in congedo bisognosi che hanno prestato servizio in colonia e che, pur non avendo ottenuto il riconoscimento di malattie o di infortuni per cause di servizio, si trovino in menomate condizioni fisiche.

Con decreto del Governatore, su proposta del comandante delle truppe, sono annualmente stabiliti i massimi ed i minimi per ciascuna categoria di sussidio.

Con una speciale contabilità sono dimostrati il fondo esistente, le singole erogazioni e gli aumenti.

Dovendo infliggere a militari sotto ritenuta per addebiti punizioni disciplinari implicanti riduzioni delle competenze, le ritenute non si cumulano, ma si applicano quelle di cui al comma primo per reintegrazione del danno apportato all'erario.

Art. 45.

Ai sottufficiali (esclusi i marescialli) ed ai militari di truppa che assumono la ferma triennale coloniale è dovuto un premio di arruolamento di lire 500 o di L. 250 a seconda che abbiano prestato servizio per più di sei mesi o per un periodo inferiore.

Il premio di arruolamento è pagato all'atto dell'incorporazione nel Regio corpo.

Coloro che avendo cessato di far parte del Regio corpo di truppe coloniali vi sono riammessi, contraggono l'obbligo di una nuova ferma coloniale triennale, ma non percepiscono nuovamente il premio di arruolamento.

I riammessi che avessero completato regolarmente la precedente ferma iniziale triennale o avessero completate successive rafferme coloniali, vengono considerati — all'atto della riammissione in servizio con gli obblighi di tre anni — come ammessi alla prima o alle successive rafferme coloniali.

Ai riammessi che non avessero completato gli obblighi della ferma triennale coloniale contratta antecedentemente alla riammissione viene computato, sulla nuova ferma triennale assunta, il tempo necessario per tale completamento. Pel rimanente servizio essi sono considerati come raffermati.

Agli effetti di tale computo non vengono calcolati i periodi di tempo inferiori ai quindici giorni.

Qualora i riammessi avessero antecedentemente iniziato nel Regio corpo una rafferma coloniale per un periodo non inferiore a quindici giorni, il servizio da loro prestato dopo la riammissione viene considerato proseguimento dell'interrotta rafferma, scaduta la quale percepiscono il premio di rafferma detratti però i dodicesimi di esso già loro corrisposti all'atto dell'invio in congedo in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 46.

La frazione di un anno che eventualmente sopravanzasse allo scadere della ferma contratta all'atto della riammissione può essere completata con l'assunzione di una ferma speciale pari ai mesi occorrenti per completare l'altra.

Nel caso di ricollocamento in congedo prima dello scadere della nuova ferma contratta, per ragioni non contemplate nell'ultimo comma dell'art. 46, nessuna quota di premio di rafferma coloniale è dovuta per la frazione già compiuta della ferma stessa.

Art. 46.

I premi spettanti al termine di ciascun anno di rafferma coloniale ai sottufficiali (esclusi i marescialli) ad ai militari di truppa del Regio corpo sono i seguenti:

L. 600 al compimento del primo, secondo e terzo anno di rafferma coloniale;

L. 700 al compimento del quarto, quinto e sesto anno di rafferma coloniale;

L. 800 al compimento del settimo anno di rafferma coloniale e dei successivi.

Tali premi sono aumentati di L. 50 per i sergenti maggiori e sergenti, di L. 25 per i caporali maggiori e caporali.

Essi sono dovuti indipendentemente dalla spettanza dei premi stabiliti dalle norme vigenti nel Regno i quali gravano sul bilancio coloniale e su quello della guerra in proporzione del tempo di servizio rispettivamente trascorso in colonia e in Italia.

All'atto della promozione al grado di maresciallo vengono corrisposti tanti dodicesimi del premio di rafferma coloniale, quanti sono stati i mesi trascorsi col precedente grado; il periodo superiore a 15 giorni si conta come un mese.

Il raffermato che, per riforma, per ragioni di servizio o comunque per cause indipendenti dalla propria volontà (escluso pertanto ogni motivo disciplinare o di privato interesse), cessa di far parte del Regio corpo prima del compimento della rafferma in corso, percepisce tanti dodicesimi del premio della rafferma coloniale per quanti sono i mesi interi compiuti nella rafferma per lui in corso, considerando come un mese intero il periodo di permanenza nel Regio corpo superiore a 15 giorni.

Art. 47.

I sottufficiali ed i militari di truppa, comandati a frequentare corsi speciali di integrazione professionale o di altro genere che non possono essere rimandati al compimento della ferma o della rafferma coloniale, interrompono sino al termine del corso il servizio coloniale e dalla data di sbarco in Italia cessano di percepire gli assegni coloniali a carico della colonia di appartenenza, venendo loro corrisposti, a carico dell'Amministrazione della guerra e fino al giorno del reimbarco, gli assegni metropolitani.

Le spese di viaggio per mare, di andata e ritorno, vanno a carico del bilancio coloniale, mentre quelle di viaggio e di missione in Italia, sono conteggiate a carico del Ministero della guerra.

Art. 48.

I sottufficiali ed i militari di truppa prosciolti dalla ferma o rafferma in corso per condanne penali ed inviati a scontarle negli stabilimenti penali militari d'Italia, perdono il premio di rafferma coloniale o le quote di esso.

Art. 49.

L'Amministrazione militare coloniale provvede al vitto, al vestiario (prima vestizione, rinnovazione e manutenzione) dei sergenti maggiori, dei sergenti, dei caporali e soldati.

Il regolamento sull'uniforme pei Regi corpi di truppe coloniali stabilisce gli oggetti di vestiario spettanti, la loro durata ed il prezzo di essi per gli eventuali addebiti.

Art. 50.

Ai sottufficiali (esclusi i marescialli) ed ai caporali e soldati del Regio corpo truppe coloniali è corrisposta la razione viveri giornaliera in contanti, nella misura che, su proposta del Governo della colonia, sarà stabilita, dal Ministero delle colonie di concerto con quello per le finanze all'inizio di ogni esercizio finanziario, in relazione ai prezzi del mercato locale.

Ove, però, sia ritenuto opportuno, tenuto conto del numero dei presenti in ciascun presidio, delle possibilità e delle condizioni del mercato locale, la razione viveri ai militari di truppa nazionali sarà somministrata in natura, secondo la composizione stabilita, su proposta del Governo della colonia, con decreto del Ministro per le colonie di concerto con quello per le finanze.

Tale sistema sarà normale in caso di operazioni di guerra o di grande polizia coloniale.

Quando ai predetti militari venga somministrata la razione viveri in natura, essi possono ottenere l'esenzione dal vitto (anche con la razione pane in natura) solo in casi eccezionali. L'esenzione è concessa dal comandante del Regio corpo.

La razione viveri (in natura o in contanti) non è dovuta durante le licenze (viaggio per mare compreso, quando gli aventi diritto fruiscono del trattamento di bordo) e durante le degenze in luoghi di cura, allorchè la retta ospedaliera è a carico dell'Amministrazione militare coloniale.

Quando per prelevamenti effettuati in più del dovuto debbano essere addebitate razioni pane e viveri, tanto le une che le altre verranno addebitate al prezzo di costo effettivo stabilito.

È in facoltà del comando del Regio corpo di autorizzare i sottufficiali appartenenti a comandi o servizi impegnati in operazioni, senza diritto a razioni viveri in natura, a prelevarla presso gli eventuali magazzini, contro versamento della quota stabilita per la corresponsione della razione stessa in contanti.

Art. 51.

Ai marescialli di tutte le armi e corpi è dovuta, all'atto della destinazione in colonia, o della promozione a tale grado, quando continuino a prestar servizio nel Regio corpo, un'indennità di equipaggiamento di L. 800 per una volta tanto, con obbligo, però, di restituirne metà in caso di rimpatrio per motivi disciplinari prima di aver compiuto col grado stesso un anno di servizio in colonia.

È concessa loro la facoltà di prelevare a pagamento, nei magazzini militari, gli oggetti di corredo occorrenti.

Art. 52

Nelle località in cui spetta agli ufficiali l'indennità di disagiata residenza, essa è dovuta con le stesse modalità ed in misura proporzionata al grado ai sottufficiali e militari di truppa nazionali.

Essa sarà stabilita con decreto governatoriale nella misura massima di lire 3500 pei marescialli, di L. 3000 per i sergenti maggiori e sergenti, di L. 2500 pei caporali e soldati.

Art. 53.

Ai sottufficiali e militari di truppa che diano prova di conoscere una delle lingue locali della colonia, può essere corrisposto un assegno di L. 400 o di L. 800 con norme analoghe a quelle stabilite per gli ufficiali.

Tale indennità sarà ridotta della metà per quelli nati o stabilmente residenti in colonia.

Art. 54.

La concessione dell'alloggio ai sottufficiali è fatta con apposito decreto governatoriale in base alle norme vigenti nel Regno in quanto siano applicabili.

Art. 55.

Ai sottufficiali e militari di truppa facenti parte di reparti o colonne mobili impiegati in operazioni di guerra od in operazioni di grande polizia coloniale è dovuta l'indennità di operazioni nella misura dell'indennità di marcia corrisposta nel Regno e con le stesse norme stabilite all'articolo 21 per gli ufficiali. Per i militari di truppa la misura di detta indennità è di lire una.

L'anzidetto art. 21 è applicabile anche per la concessione della razione viveri ai marescialli.

Nelle circostanze in cui nel Regno è dovuta l'indennità di marcia essa è corrisposta con le stesse norme in colonia.

Art. 56.

Ai sottufficiali e militari di truppa nazionali che si recano per servizio a bordo di piroscafi in rada, spetta un'indennità da stabilirsi con provvedimento del Governatore, a norma dell'articolo 6 del decreto interministeriale 18 gennaio 1927 relativo ai servizi di presidio nelle colonie.

Art. 57.

In caso di perdita del bagaglio personale dei marescialli per comprovate ragioni di servizio, il risarcimento del danno è commisurato al valore delle cose perdute, nel limite massimo dell'indennità di equipaggiamento prevista dal presente ordinamento.

Il limite massimo di cui sopra è raddoppiato quando la perdita del bagaglio si verifichi in seguito ad abbandono di presidio, nel quale il maresciallo che ha subito il danno debba essere considerato come in stabile residenza ordinaria.

Art. 58.

Ai sottufficiali ed ai militari di truppa, che vengono riformati per lesioni o malattie riportate a causa di servizio, è dovuta, indipendentemente dall'eventuale pensione o indennità di riforma o di altre provvidenze a carico dello Stato, una indennità di lire 1000 per una volta tanto.

Ai discendenti ed ascendenti ed al coniuge superstite dei militari deceduti per lesioni o malattie di cui sopra è dovuta una indennità di L. 500 secondo le regole della successione, indipendentemente dall'eventuale diritto a pensione.

Art. 59.

Il trattamento dei sottufficiali in servizio civile è lo stesso dovuto ai pari grado del Regio corpo nelle stesse condizioni di servizio.

Ad essi sono applicabili tutte le norme riguardanti i sottufficiali del Regio corpo.

Il passaggio dal servizio alle truppe a servizio civile e viceversa dà luogo a variazione matricolare

Le spese riguardanti i sottufficiali in servizio civile fanno carico sulla parte civile del bilancio.

Art. 60.

Ai sottufficiali e militari di truppa del Regio corpo, comandati a prestar servizio presso il Ministero delle colonie o presso il deposito centrale per le truppe coloniali, spetta il trattamento stabilito dal presente ordinamento.

Però dalla data di sbarco nel Regno a quella d'imbarco per far ritorno in colonia l'indennità coloniale pei marescialli è pari alla metà dello stipendio - nella misura in vigore al 15 aprile 1934 - ridotto del 12% a norma del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, mentre il soprassoldo coloniale per gli altri sottufficiali e militari di truppa è ridotto alla metà.

Pure alla metà è ridotto l'importo della razione viveri in contanti spettante ai sergenti maggiori ed ai sergenti.

L'indennità coloniale, il soprassoldo coloniale e l'importo della razione viveri in contanti non sono dovuti ai predetti sottufficiali che continuino a prestar servizio presso il Ministero delle colonie o presso il deposito centrale per le truppe coloniali, dopo aver compiuto un periodo ininterrotto di appartenenza ad uno o più Regi corpi della durata di otto anni, se si tratti di sottufficiali che iniziarono tale periodo come militari di truppa, o di sei anni per tutti gli altri militari.

Il personale di cui sopra rimarrà effettivo al Regio corpo; quello comandato a prestar servizio presso il Ministero delle colonie sarà aggregato ad un reparto del presidio di Roma, da stabilirsi d'accordo con l'autorità territoriale competente.

Detto reparto sarà rimborsato delle somme spese per assegni ed altro dal comando del deposito centrale per le truppe coloniali, a carico della Somalia.

Art. 61.

I sottufficiali ed i militari di truppa nazionali addetti, anche temporaneamente, ai reparti indigeni, hanno il seguente supplemento all'assegno giornaliero in base alle giornate di effettivo servizio ai reparti stessi:

marescialli dei tre gradi	L.	1 —
sergenti maggiori e sergenti	»	0,50
caporali maggiori	»	0,45
caporali	»	0,35
soldati	»	0,25

Art. 62.

I sottufficiali e militari di truppa dei Regi corpi di altre colonie che venissero comandati con reparti organici nella Somalia Italiana, percepiscono l'indennità coloniale nella

misura stabilita per i pari grado appartenenti al Regio corpo truppe coloniali della Somalia.

Le altre indennità sono regolate dalle norme previste per i pari grado nelle stesse condizioni in servizio nella Somalia Italiana.

Art. 63.

Ai sottufficiali ed ai militari di truppa eventualmente trasferiti d'autorità nel Regio corpo o inviati in colonia con comandi, reparti o servizi in più di quelli costituenti il Regio corpo, per ragioni di mobilitazione o di sicurezza del territorio, è dovuto lo stesso trattamento economico stabilito per i pari grado del Regio corpo stesso.

Ai marescialli, però, non è dovuta l'indennità di equipaggiamento ed agli altri sottufficiali e militari di truppa non spettano i premi di arruolamento e di rafferma.

Ai marescialli è dovuta un'indennità vestiario di L. 400 da corrispondersi metà all'atto dell'invio in colonia e metà dopo un anno di permanenza in colonia.

In caso di perdita di bagaglio personale per comprovate ragioni di servizio è dovuto ai marescialli un indennizzo delle cose di cui risulti la perdita per un valore di non oltre 800 lire.

Art. 64.

I militari sotto le armi in Italia che assumano la ferma coloniale e quelli trasferiti d'autorità debbono essere inviati al deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli non prima del giorno precedente a quello dell'imbarco, soddisfatti, a carico del bilancio della guerra, di ogni avere sino a detto giorno, essendo a carico del bilancio della colonia il solo viaggio dalla sede di servizio (o dal luogo ove quelli con ferma coloniale hanno fruito della licenza precoloniale) sino al deposito, nonchè gli assegni d'Italia ed il vitto (questo limitatamente ai militari di truppa) per le giornate di sosta a Napoli, dipendenti da eventuali ritardi nella partenza dei piroscafi.

A coloro che non sono sotto le armi anche se provenienti dall'estero per assumere servizio nel Regio corpo, spetta, a carico del bilancio coloniale, il rimborso delle spese di viaggio sostenute per il trasporto in ferrovia e sui piroscafi (vitto compreso) dal luogo di dimora alla sede dell'ente che provvede all'arruolamento nonchè per ogni giornata di viaggio in ferrovia e per via ordinaria, tanto in Italia che all'estero, l'indennità giornaliera di L. 8.

Sono a carico del bilancio coloniale anche le giornate di aggregazione dei predetti militari, giusta le norme vigenti nel Regno ed in base al grado da essi rivestito, presso l'ente che provvede al loro arruolamento, dalla data di presentazione all'ente stesso, nonchè gli oggetti di corredo che venissero loro eventualmente distribuiti.

L'Amministrazione militare coloniale all'atto in cui i militari cessano dal servizio in colonia provvede a proprio carico al viaggio di ritorno dalla sede di servizio in colonia a quella d'Italia, o al luogo di dimora in Italia o all'estero, per quelli che ne provengano e che facciano domanda di ritornarvi, all'atto del congedamento.

Il viaggio dalla residenza in colonia al comune designato per fruire della licenza e viceversa è a carico dell'Amministrazione militare coloniale, per i sergenti maggiori e sergenti, pei caporali e soldati.

Pei marescialli e le loro famiglie si seguono le norme vigenti per gli ufficiali.

Nelle licenze straordinarie per ragioni di salute dipendenti da cause di servizio coloniale, il viaggio è a carico dell'Amministrazione militare coloniale, dal luogo di residenza in colonia, sino al comune designato per fruire della licenza e viceversa.

Ai sottufficiali (esclusi i marescialli) ed agli altri militari di truppa volontari, che si rechino in licenza straordinaria per motivi di privato interesse o per ragioni di salute non dipendenti da cause di servizio, compete il rimborso delle spese di viaggio, a carico dell'Amministrazione coloniale, dal luogo di residenza in colonia, sino al porto di sbarco nel Regno e viceversa.

Ai marescialli invece non compete alcun rimborso di spese di viaggio.

È a carico dell'Amministrazione coloniale il viaggio dei militari di truppa che, appartenendo alla categoria dei trasferiti in colonia d'autorità, vengano rimpatriati allorchè ottengano licenza straordinaria.

Le spese relative al viaggio dei militari che, appartenendo alla categoria dei trasferiti a domanda, debbono, allo scadere della licenza straordinaria per ragioni di salute, qualunque ne sia la causa, recarsi alla visita di controllo all'ospedale militare più vicino al comune ove fruiscono della licenza, nonchè le spese pel ritorno al comune suddetto, nel caso di riforma, o sino alla nuova residenza nel caso di trasferimento ad altro corpo e quelle per maggiore permanenza nella posizione di licenza in attesa della rassegna e per la gratificazione di rassegna concessa, sono anticipate dal comando del distretto a carico del bilancio della colonia che, a richiesta, ne effettua il rimborso. Il comandante del distretto, prima di effettuare il pagamento di assegni giornalieri ai militari di cui sopra, dovrà richiedere il preventivo nulla osta al comando del Regio corpo.

Art. 65.

Nei trasferimenti in colonia, sia a domanda sia d'autorità, e in occasione di rimpatrio definitivo, nonchè nei trasferimenti da una sede all'altra, si applicano ai marescialli, anche per quanto riguarda le famiglie, norme analoghe a quelle stabilite col presente ordinamento per gli ufficiali, tenendo però conto delle disposizioni contenute nel R. decreto n. 1342 del 22 settembre 1932.

Per tutti gli altri si applicano le norme vigenti nel Regno salvo quanto è espressamente disposto per quelli che provengono dall'estero o che vi fanno ritorno.

Ai sottufficiali ed ai militari di truppa ammogliati è fatto divieto di trasportare il proprio mobilio in colonia a carico dell'Amministrazione coloniale. Essi però hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per il trasporto in colonia di altre masserizie nel quantitativo massimo di 12 quintali, nonchè, se il trasferimento è stato disposto d'autorità, anche al rimborso delle spese sostenute per il trasporto del proprio mobilio dalla sede di servizio ad altra prescelta nel Regno, nel limite massimo di 13 quintali, ovvero al rimborso delle spese di magazzinaggio debitamente comprovate e riferite all'indicato limite di peso dei mobili entro l'importo massimo di L. 50 mensili.

Licenze.

Art. 66.

Quando le esigenze di servizio lo consentano, ed in relazione alla condotta ed all'istruzione, i sergenti maggiori, sergenti e i militari di truppa possono ottenere licenze ordinarie triennali coloniali della durata di giorni 90.

La licenza per i marescialli è di giorni 120 per ogni triennio di servizio in colonia.

I giorni di viaggio di andata e di ritorno non sono compresi nel periodo di licenza.

La licenza ordinaria coloniale è computata nella ferma o nella rafferma coloniale.

Circa la cumulabilità, la proroga della licenza alla fine del triennio, il frazionamento e l'anticipo di licenza valgono le norme dell'art. 27 riguardante gli ufficiali.

Nel caso di maggiore permanenza in colonia determinata da esigenze coloniali la licenza coloniale non fruita verrà concessa, all'atto del rimpatrio, ai soli effetti amministrativi ed in base agli assegni goduti prima dell'ordine di sospensiva del rimpatrio.

Art. 67.

Ai militari di cui al precedente articolo, sempre che non abbiano diritto a licenza ordinaria coloniale, possono essere concesse licenze straordinarie della durata massima di un mese:

a) per comprovati motivi di privato interesse;

b) per ragioni di salute non dipendenti da cause di servizio, in seguito a parere dell'autorità sanitaria coloniale, purchè il militare comprovi di avere mezzi di sussistenza e assistenza in famiglia;

c) per morte o grave malattia di uno dei genitori, della moglie o figli.

Se la licenza straordinaria è concessa per ragioni di salute dipendenti da cause di servizio in colonia, può avere la durata massima di tre mesi. Tale licenza è concessa dal Governatore a suo insindacabile giudizio, su proposta del comandante delle truppe.

Nelle licenze straordinarie il viaggio per l'andata e pel ritorno è computato in più del periodo di licenza accordato.

La licenza strordinaria tranne se concessa per ragioni dipendenti dal servizio, non è computata nella ferma o nella rafferma.

Art. 68.

Nel caso di concessione di licenza straordinaria per motivi di privato interesse o per ragioni di salute non dipendenti da cause di servizio, i militari di truppa appartenenti alla categoria dei trasferiti d'autorità a prestar servizio in colonia vengono rimpatriati.

Art. 69.

Le licenze straordinarie possono essere concesse dai direttori degli ospedali militari del Regno ove i militari di cui ai precedenti articoli siano eventualmente ricoverati; in tal caso però esse debbono essere confermate dal comandante del Regio corpo cui debbono essere subito partecipate.

Il militare allo scadere della licenza straordinaria per ragioni di salute, qualunque ne sia la causa, deve essere sottoposto a visita medica all'ospedale militare più vicino al comune ove fruisce della licenza. Se riconosciuto non più in condizioni di poter proseguire il servizio coloniale o quello militare nel Regno viene sottoposto al procedimento stabilito per la rassegna nel Regno.

Le pratiche relative vengono espletate dal distretto, al quale appartiene il comune in cui il militare fruisce della licenza.

Il comandante del distretto è tenuto ad informare subito il comandante del Regio corpo dell'inizio e del decorso delle pratiche di rassegna del militare stesso per giustificarne il mancato ritorno in colonia.

Art. 70.

Il militare che cade ammalato durante la licenza ordinaria o straordinaria, o in occasione della sua permanenza nel Regno per altro motivo, è ricoverato in un ospedale militare a carico del bilancio coloniale. In tal caso il suo trattamento è regolato dalle norme previste per il ricovero negli ospedali in colonia; la retta è quella vigente nel Regno.

I sottufficiali ed i militari di truppa distaccati presso il Ministero delle colonie o presso il deposito centrale delle truppe coloniali fruiscono delle licenze di qualsiasi specie in conformità delle norme vigenti nel Regno per i pari grado del Regio esercito, e continuano a godere durante le licenze ordinarie del trattamento previsto nell'art. 60.

Art. 71.

Ai sottufficiali e militari di truppa raffermati agli effetti della legge e del regolamento sul reclutamento per il Regio esercito, destinati d'autorità nel Regio corpo, possono essere concesse licenze ordinarie con le norme di cui all'art. 66. In tal caso il loro trattamento è previsto all'art. 43.

All'atto del rimpatrio definitivo essi, se hanno già fruito di licenza ordinaria, possono ottenere un'aliquota di licenza ordinaria proporzionata al servizio prestato in più del triennio.

Ai predetti militari che non abbiano fruito della licenza ordinaria per non aver compiuto il triennio di permanenza in colonia in dipendenza dei propri obblighi di servizio, ed ai trasferiti d'autorità che compiono obblighi di leva, può essere concessa, all'atto del rimpatrio, una licenza ordinaria proporzionata al servizio prestato.

Il rimpatrio dei militari di cui al presente articolo deve avvenire, possibilmente, in modo che lo scadere della licenza coloniale coincida con la data di congedamento.

Art. 72.

I sottufficiali ed i militari di truppa nazionali, eventualmente trasferiti da un Regio corpo truppe coloniali ad un altro in cui la licenza ordinaria sia di diversa durata, fruiscono cumulativamente delle aliquote di licenza maturate in ciascuna colonia.

Per ogni aliquota il trattamento economico è lo stesso stabilito per la colonia cui si riferisce, a carico, però, del bilancio della colonia che concede la licenza.

Art. 73.

Per le licenze ai sottufficiali e militari di truppa dei Regi corpi di altre colonie, che venissero comandati con reparti organici nella Somalia Italiana, valgono le norme vigenti, nelle colonie di appartenenza. Però, la durata della licenza per il periodo trascorso in Somalia viene computata nella misura fissata per questa colonia.

Art. 74.

Per le licenze ordinarie ai sottufficiali ed ai militari di truppa eventualmente trasferiti d'autorità nel Regio corpo od inviati in colonia con comandi, reparti e servizi in più di quelli costituenti il Regio corpo, per ragioni di mobilitazioni o di sicurezza del territorio, valgono, sempre che gli interessati abbiano compiuto il triennio, le norme stabilite per i coloniali.

Per le licenze straordinarie sono applicabili le norme stabilite per i pari grado nel Regio esercito che assumano la ferma coloniale; per quelle di rimpatrio si applicano per analogia le norme stabilite per gli ufficiali ed i militari di truppa.

TITOLO SECONDO

Personale civile.

Art. 75.

Gli impiegati civili previsti dalle tabelle organiche sono normalmente tratti da quelli di ruolo dell'Amministrazione della guerra, delle categorie corrispondenti a quelle previste nelle tabelle stesse.

Ad essi si applicano le norme degl'impiegati civili di altre Amministrazioni che prestano servizio in colonia.

Qualora non fosse possibile provvedere con personale civile di ruolo dell'Amministrazione della guerra, si addiverrà all'assunzione di personale a contratto, secondo le norme del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, ed eventuali successive modifiche.

Art. 76.

Le maestranze operaie, previste dalle tabelle organiche del Regio corpo, sono costituite da operai militari o promiscuamente da operai militari e da operai civili, anche senza contratto.

È consentito in caso di eccezionale bisogno, sempre che non sia possibile usufruire dell'industria locale, di assumere qualche operaio in più del numero prescritto dall'organico, pel tempo strettamente necessario (che, in massima, non dovrà essere superiore ai quindici giorni). Le spese relative dovranno essere autorizzate di volta in volta dal Governatore.

Art. 77.

Pei lavori di manovalanza, quando non sia nè possibile nè opportuno avvalersi di personale militare, è consentito l'impiego di manovali non militari (camali) pel tempo strettamente necessario, che, in massima, non dovrà essere superiore ai quindici giorni.

Il personale occorrente è assunto in servizio giornaliero, con mercede da corrispondersi al termine di ogni giornata di lavoro.

L'assunzione in servizio è autorizzata dal Governatore, su proposta del comandante del Regio corpo; la mercede sarà stabilita tenendo conto del costo della mano d'opera nella località in cui la manovalanza viene assunta.

TITOLO TERZO

Del personale militare indigeno.

Art. 78.

L'arruolamento dei militari indigeni nel Regio corpo di truppe coloniali nella Somalia Italiana, è volontario.

Sono ammessi a contrarre l'arruolamento anche gli indigeni della colonia Eritrea e quelli nati oltre i confini terrestri o marittimi della Somalia Italiana.

Le norme per l'arruolamento sono stabilite dal regolamento per il reclutamento degli indigeni del Regio corpo.

La ferma è biennale e decorre dal giorno successivo a quello dell'arruolamento; compiuti gli obblighi della prima ferma, i militari indigeni possono essere ammessi a successive rafferme annuali.

La ferma e le rafferme possono essere rescisse:

a) per riduzione di organico;
b) per licenziamento;
c) per espulsione;
d) per riforma;
e) per motivi, gravi ed accertati, di privato interesse.

Il congedamento per fine ferma o di rafferma può essere sospeso con ordine governatoriale, su proposta del comandante delle truppe, in caso di mobilitazione generale o parziale, di operazioni di polizia coloniale, di speciale situazione politico-militare o di pubblica calamità.

Gli indigeni atti alle armi che, dopo aver prestato servizio militare siano stati congedati e siano o sudditi o residenti in colonia, sono inscritti sui ruoli della forza in congedo.

Gli inscritti sui ruoli della forza in congedo hanno l'obbligo di rispondere alle chiamate indette per qualunque motivo.

Con disposizione governatoriale sarà stabilito quali capi di corredo, in relazione alla presumibile durata del richiamo, dovranno essere distribuiti agli ora detti militari e quale premio debba essere corrisposto a quelli che si presentassero alla chiamata provvisti di uniforme in buono stato di servizio.

Il Governatore, con proprio decreto, provvede ai richiami alle armi, parziali o totali, dei militari inscritti alla forza in congedo.

Ai militari richiamati spetta lo stesso trattamento di quelli contemporaneamente in servizio nelle stesse condizioni.

In caso di chiamata di controllo ai militari indigeni sarà corrisposta un'indennità giornaliera da stabilirsi con decreto del Ministro delle colonie di concerto col Ministro delle finanze, su proposta del Governatore.

Art. 79.

La gerarchia dei militari indigeni è la seguente:

ascari
muntaz
buluc-basci
yus-basci.

Art. 80.

Le competenze spettanti ai militari indigeni sono le seguenti:

a) paga giornaliera come dalla seguente tabella:

Grado	Paga giornaliera Lire	Rafferme
Ascari	4 —	Dopo il primo biennio di servizio la paga giornaliera è aumentata di L. 0,70 per ogni rafferma annuale fino alla 4ª inclusa; per le rafferme successive non è accordato aumento di paga.
Muntaz..........	5.20	
Buluc-basci......	6.40	
Jus-basci........	10 —	

b) premio di arruolamento: L. 65 da corrispondersi all'atto dell'arruolamento a tutti i militari indigeni senza distinzione di provenienza.

Tale premio non sarà in alcun modo corrisposto ai riarruolati;

c) indennità eventuali da stabilirsi dal Ministro per le colonie, su proposta del Governatore, di concerto col Ministro per le finanze;

d) trattamento viveri e vestiario da stabilirsi pure, su proposta del Governatore, dal Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze.

Art. 81.

Ai militari di truppa indigena, che si recano per servizio a bordo di piroscafi in rada, spetta un'indennità da stabilirsi con provvedimento del Governatore, a norma dell'articolo 6 del decreto interministeriale 18 gennaio 1927 relativo ai servizi di presidio nelle colonie.

Art. 82.

La paga ai militari indigeni decorre dal giorno in cui sono effettivamente incorporati nel Regio corpo, ossia dal giorno successivo a quello in cui ha termine il periodo di esperimento per gli arruolati nel territorio della colonia, dal giorno di sbarco in colonia per i provenienti da regioni di oltre confine.

A questi ultimi, durante l'attesa d'imbarco per la Somalia e durante i giorni di viaggio per mare, sarà corrisposta un'indennità giornaliera di L. 2.

Ai primi, invece, durante il periodo di esperimento spetta la razione viveri in natura oppure, ove non sia possibile, l'equivalente in contanti.

In caso di congedamento la paga cessa dalla data del congedamento stesso.

Art. 83.

Ai militari indigeni congedati per fine ferma o per riduzione di organico e che richiedano ed ottengano di essere riammessi in servizio, è computato, agli effetti della paga, il servizio precedentemente prestato.

Essi sono riammessi col grado che rivestivano all'atto del congedamento.

Art. 84.

I militari indigeni detenuti in attesa di giudizio ricevono metà dei loro assegni. Se il giudizio non è seguito da condanna, sarà loro corrisposta l'altra metà.

I militari indigeni detenuti per espiazione di pena o dichiarati assenti senza giustificato motivo perdono gli interi assegni.

Art. 85.

Agli indigeni decorati di ricompense al valor militare spettano i soprassoldi dovuti per le stesse ricompense ai nazionali. Essi non sono però riversibili nè cedibili.

La corresponsione del soprassoldo di medaglia è effettuata su presentazione ad una autorità militare, o civile, o consolare, del libretto brevetto di medaglia, costituito da un brevetto di concessione e da un libretto di tagliandi a madre e figlia, dal quale risultano i pagamenti effettuati.

Il decorato indigeno, che per tre anni consecutivi non si presenti a riscuotere il soprassoldo di medaglia, decade da ogni diritto al soprassoldo stesso, a meno di comprovati gravi motivi da riconoscersi con decreto governatoriale.

E' concesso ai decorati di croce di guerra al valor militare un premio, per una volta tanto, di L. 75; a coloro ai quali è tributato un encomio solenne dal comandante delle truppe o dal Governatore, un premio, per una volta tanto, di L. 50.

In caso di commutazione dell'encomio solenne in croce di guerra al valor militare sarà corrisposta la differenza.

Art. 86.

Le retribuzioni e le paghe di carattere fisso od eventuale dovute al personale di truppa indigeno del Regio corpo o dei reparti organici di altre colonie in servizio in Somalia od alla manovalanza indigena assunta in servizio giornaliero negli stabilimenti militari sono corrisposte al lordo.

Dell'ammontare delle ritenute che debbano essere applicate per imposta di ricchezza mobile o per altro titolo sarà tenuto conto nel bilancio passivo della Somalia.

Art. 87.

Le ritenute sulle paghe dei militari indigeni puniti sono stabilite dal regolamento di disciplina per i militari indigeni del Regio corpo.

Con le ritenute operate sulle paghe è costituito un fondo in consegna al comandante di ogni reparto da impiegarsi per attribuzioni di premi ai muntaz e agli ascari meritevoli, ed alle loro famiglie, secondo le disposizioni del regolamento di disciplina.

Per la custodia del fondo in ciascun reparto, per la sua gestione e per il controllo da parte del Comando delle truppe e del Governo della colonia, si seguono norme analoghe a quelle contenute nell'art. 44.

Art. 88.

I militari indigeni ammalati, quando per la natura o la gravità della malattia non possano essere curati presso il proprio reparto, sono ricoverati negli stabilimenti sanitari della colonia.

La degenza dei militari indigeni negli stabilimenti sanitari della colonia, od ove occorra, del Regno, è a carico del bilancio della colonia — parte militare — qualunque sia la dipendenza della malattia.

Durante la degenza non sono dovute nè la razione viveri, nè la quota manutenzione vestiario, nè i soprassoldi fissi ed eventuali previsti per i servizi e cariche speciali.

Art. 89.

I militari indigeni e le loro famiglie sono alloggiati a carico dell'Amministrazione; qualora in via eccezionale non fosse possibile fornire l'alloggio in natura, sarà corrisposta la somma di L. 15 mensili a ciascun militare indigeno, perchè vi provveda per proprio conto.

La costituzione delle famiglie dei militari indigeni, per tutti gli effetti del presente ordinamento, è riconosciuta secondo le norme del regolamento di disciplina per i militari indigeni del Regio corpo, tenuto conto delle consuetudini locali.

Nulla è dovuto per le famiglie che, deliberatamente, stabiliscono in permanenza la loro dimora lontano dal capofamiglia del reparto al quale appartiene il capo, o che, in modo permanente, se ne allontanino.

I militari indigeni che desiderano farsi raggiungere dalle rispettive famiglie devono chiedere la preventiva autorizzazione al Comando del Regio corpo truppe coloniali della Somalia Italiana, che deciderà caso per caso sulla opportunità di concederla o meno.

Qualora questa venga concessa, le spese saranno a carico dell'Amministrazione.

Nei viaggi di mare spetta ai militari indigeni e famiglie il biglietto di ponte senza vitto.

Art. 90.

In caso di trasferimento del reparto da una residenza all'altra, sempre che le famiglie siano autorizzate a seguire il capo famiglia, le spese di trasporto sono a carico dell'Amministrazione.

Sono altresì a carico dell'Amministrazione le spese di trasporto delle famiglie dei militari trasferiti di reparto, sem-

prechè il trasferimento non sia determinato da motivi disciplinari.

Ai militari indigeni nativi della colonia riformati o congedati per riduzione d'organico, l'Amministrazione, per il viaggio di trasferimento nella località nella quale eleggono domicilio, corrisponderà a titolo di indennizzo L. 1,50 per ogni giornata di marcia, fino alla somma massima di L. 45. Per i militari aventi famiglia tale indennità sarà di L. 2 fino alla somma di L. 60.

Agli effetti della corresponsione di tale indennizzo la giornata di marcia è calcolata di km. 40.

Ai militari indigeni originari di paesi oltre i confini terrestri della colonia, l'indennizzo sopradetto sarà corrisposto, entro i limiti massimi di cui sopra, per il percorso necessario per raggiungere la frontiera.

Ai militari indigeni nati nei paesi d'oltre mare (Eritrea o Arabia) congedati per riforma o fine ferma o riduzione di organico, nel caso che essi chiedano di farvi ritorno, l'Amministrazione provvede al rilascio del biglietto di ponte senza vitto per il trasporto di essi e delle rispettive famiglie, semprechè il rimpatrio avvenga non oltre due mesi dalla data della determinazione del congedamento o della riforma. Ai militari stessi sarà corrisposta inoltre una indennità di L. 2 per ogni giornata di navigazione.

Art. 91.

Subordinatamente alle esigenze di servizio, ai militari indigeni meritevoli possono essere concesse le seguenti licenze:

a) licenze ordinarie biennali di non oltre 30 giorni, da concedersi dopo due anni di effettivo servizio;

b) licenze straordinarie per comprovati motivi privati della durata non superiore ai 30 giorni, da concedersi ad insindacabile giudizio del comandante del Regio corpo

Su proposta del capo ufficio di sanità ai militari indigeni possono altresì essere concesse licenze di convalescenza della durata massima di giorni 90.

Alla durata della licenza, a seconda del paese prescelto ed in relazione alla ubicazione di questo, possono essere aggiunti i giorni necessari per il viaggio di andata e ritorno.

Per i militari nati o reclutati oltre i confini marittimi della Somalia, la durata della licenza ordinaria, nel caso che essi desiderassero fruirne nei paesi d'origine, può essere elevata fino a giorni 90.

Detta licenza non potrà, però, di massima, essere concessa che in ragione di una per ogni quadriennio, sempre dopo i primi due anni di servizio.

I militari indigeni in licenza nella colonia perdono, durante la licenza stessa, viaggio compreso, metà dell'assegno giornaliero, salvo che si tratti di licenza di convalescenza per infermità, ferite o lesioni, contratte in servizio o da considerarsi tali, nel qual caso conservano la paga intera ed hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio (andata e ritorno).

I militari indigeni in licenza fuori della colonia perdono l'intero assegno giornaliero ed hanno diritto solo al rimborso delle spese per il viaggio di ritorno. Il Governatore ha però facoltà di conservare loro anche metà dell'assegno da corrispondersi al loro ritorno in colonia quale premio.

Durante le licenze di qualsiasi specie, sono sospesi i soprassoldi per servizi e posizioni speciali.

Art. 92.

I militari di truppa indigena del Regio corpo truppe coloniali della Somalia, riformati per infermità conseguenti da eventi di guerra o di servizio, semprechè, per quest'ultimo caso non emerga colpa o negligenza da parte del riformato, e siano ritenuti assolutamente incapaci di guadagnarsi il necessario sostentamento (infermità ascritta alla 1ª o alla 2ª categoria della tabella allegata al decreto Luogotenenziale 1003 del 18 maggio 1919), hanno diritto ad una pensione vitalizia pari alla paga giornaliera percepita all'atto in cui avvenne il fatto che dette luogo alla riforma.

Tale pensione sarà aumentata di un quinto quando l'infermità sia ascritta alla 1ª categoria.

Le quote di pensione sono pagate a mensilità maturate, su presentazione alle autorità militari, civili o consolari, di un libretto pensione costituito dal decreto di pensione e da un libretto di tagliandi rinnovabili a madre e figlia.

I mesi sono calcolati sempre di trenta giorni.

Le rate di pensione non domandate entro due anni dal militare indigeno che vi ha diritto sono prescritte ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il militare indigeno che, per tre anni consecutivi, non si presenti a riscuotere le rate, s'intende decaduto da ogni diritto sulla pensione.

Però nell'un caso e nell'altro, il Governatore può con proprio decreto motivato, riconoscere che la mancata riscossione delle rate sia dovuta a comprovati gravi motivi e determinare la data di decorrenza di questi, disponendo la reintegrazione dell'interessato nei suoi diritti dalla data medesima, salvi, in ogni caso, gli effetti della prescrizione biennale, che eventualmente si fosse in precedenza verificata.

Art. 93.

Ai militari di truppa indigena di cui al precedente articolo, riformati per infermità conseguenti da eventi di guerra o di servizio, senza che, in quest'ultimo caso, emerga colpa o negligenza da parte del riformato, da ascriversi alla 3ª o alla 4ª categoria della tabella di cui al precedente articolo, è concessa una gratificazione, per una volta tanto, pari, rispettivamente, a mesi 18 ovvero 12 della paga giornaliera percepita all'atto in cui avvenne il fatto che dette luogo alla riforma.

I mesi sono calcolati sempre di trenta giorni.

Art. 94.

A persone di famiglia del militare indigeno del Regio corpo, morto per lesioni o malattie riportate a causa di servizio, possono essere concessi dal Governatore sussidi nella misura complessiva non superiore a mesi 12 dell'ultima paga goduta dal defunto, tenendo conto delle condizioni finanziarie della famiglia, del grado e dell'anzianità nonchè della condotta in servizio militare del defunto.

Art. 95.

Le proposte di pensione, di gratificazione o sussidio, a tenore dei precedenti articoli, per i militari indigeni, e per le loro famiglie, appartenenti ai Regi corpi di altre colonie ed eventualmente comandati a prestar servizio nella Somalia, o arruolati in altre colonie italiane pel Regio corpo truppe coloniali della Somalia, sono trasmesse dal Comando del Regio corpo di appartenenza o che ha fatto l'arruolamento, al Governatore della Somalia, che provvede all'assegnazione della pensione, della gratificazione o del sussidio con suoi decreti, di cui dà partecipazione al Governo della colonia cui appartiene il militare.

Le proposte come sopra riguardanti i militari del Regio corpo truppe coloniali della Somalia, eventualmente comandati a prestar servizio in Eritrea, sono trasmesse a quel Go-

verno, che provvede analogamente a quanto è disposto nel precedente comma.

In ogni caso la spesa per pensioni, gratificazioni o sussidi grava sul bilancio della colonia in cui avvenne il fatto che dette luogo all'assegnazione del beneficio, e la paga di base è quella che il militare avrebbe percepito se, all'epoca in cui avvenne il fatto, avesse prestato servizio nel Regio corpo di truppe coloniali della colonia di appartenenza o che ne curò l'arruolamento.

Pei militari indigeni del Regio corpo inviati in Libia o da esso arruolati per la Libia, provvede l'ordinamento per i Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.

Art. 96.

In materia di pensioni e gratificazioni di cui agli articoli 92 e 93 è ammesso ricorso al Governatore e contro le decisioni di questi al Ministro per le colonie.

Art. 97.

Il trattamento e la ferma dei militari indigeni dei reparti del Regio corpo inviati nelle colonie libiche sono regolati dall'ordinamento militare dei Regi corpi delle colonie medesime.

Il trattamento e la ferma dei militari indigeni dei reparti organici della Somalia inviati nell'Eritrea, come pure dei reparti organici di altre colonie inviati in Somalia, saranno stabiliti con decreto del Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze.

Art. 98.

Potranno dal Governatore, su proposta del comandante del Regio corpo essere autorizzate, entro i limiti del bilancio, speciali distribuzioni di viveri, di oggetti di corredo e di combustibile in occasione di eccezionali servizi o di gravi disagi o nelle ricorrenze di speciali festività nazionali o indigene, tenendo conto delle diverse religioni.

Così pure potranno essere concessi, nei limiti di cui sopra, premi speciali annuali in denaro di non più di L. 50 a quei militari indigeni che, per la conoscenza acquistata della lingua italiana, siano in grado da servire da interpreti traduttori.

Ai militari indigeni che si distinguano per qualche atto di valore o di fedeltà senza per questo avere speciali onorificenze, potranno essere distribuiti premi in denaro ed in oggetti di corredo per un importo non superiore a L. 50, per una volta tanto.

Art. 99.

Il Governatore, su proposta del comandante del Regio corpo, ha facoltà di concedere ai militari indigeni, che per condotta, per fedeltà e per rendimento in servizio se ne siano resi meritevoli, gratificazioni di congedamento nella misura seguente:

a) pari a tanti mesi della paga ultima percepita per quanti sono i bienni interi di servizio continuativo prestato, ai militari indigeni che hanno compiuto 10 o più anni di servizio continuativo, non tenendo però conto del servizio prestato oltre il 12° biennio;

b) nella stessa misura di cui alla lettera precedente ai militari che vengono congedati in anticipo per riduzione di organico, anche se abbiano compiuto meno di dieci anni di servizio continuativo, e con l'aumento globale di L. 150 per i muntaz, L. 300 pei buluc-basci, L. 500 per gli ius-basci.

Non si concede alcuna gratificazione ai militari indigeni che non avendo compiuto 10 anni di servizio continuativo chiedono di congedarsi. Il Governatore però, qualora considerazione speciali lo consiglino, può derogare a tale norma e concedere gratificazioni nella misura da determinarsi caso per caso, ma non superiore ai tre mesi dell'ultima paga percepita.

Agli effetti del presente articolo, il servizio continuativo è computato tenendo conto anche di quello ininterrottamente prestato dal militare indigeno in altre colonie, semprechè tra i periodi parziali considerati non vi sia stata soluzione di continuità. La gratificazione concessa in applicazione a tale disposto è liquidata dalla colonia che fa luogo al congedamento del militare indigeno, e la spesa relativa è ripartita fra le singole colonie in proporzione degli anni di servizio prestato in ciascuna di esse.

Però, pel militare indigeno che si congeda all'atto della maturazione del suo diritto al premio previsto nel 5° e nel 6° comma dell'art. 60 dell'ordinamento pei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, approvato con R. decreto 3 settembre 1926, n. 1608, la gratificazione viene ridotta alla differenza tra quella stabilita dal presente articolo ed il premio suddetto.

Art. 100.

Agli effetti della concessione di pensioni, gratificazioni, sussidi, ecc., e delle ritenute per punizioni, si tiene conto soltanto della paga propriamente detta e degli aumenti periodici dovuti a rafferma.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 101.

All'entrata in vigore del presente ordinamento resta stabilito che:

a) la ferma di anni quattro di cui sono vincolati gli ufficiali effettivi del Regio corpo di truppe coloniali della Somalia Italiana (trasferiti a domanda) è ridotta a tre anni con il trattamento di licenza previsto dal nuovo ordinamento.

Per l'ulteriore permanenza in colonia valgono le norme relative alle rafferme coloniali sancite dal presente ordinamento. Gli ufficiali rientrati nella Somalia Italiana da precedente licenza ordinaria sono considerati nel corso della prima o della seconda rafferma, a seconda che abbiano oltrepassato il terzo o il quinto anno di permanenza in colonia;

b) gli ufficiali vincolati da ferma biennale (trasferiti di autorità) possono rimpatriare allo scadere della ferma stessa, a meno che al compimento dei loro obblighi non presentino domanda di rafferma di un anno. In tale caso essi vengono considerati alla stregua di quelli vincolati da ferma triennale (trasferiti a domanda).

Qualora gli ufficiali anzidetti abbiano oltrepassato gli obblighi della ferma biennale e non chiedano il rimpatrio, vengono considerati come vincolati da ferma triennale.

Per l'ulteriore loro permanenza in colonia valgono le norme previste dal presente articolo per gli ufficiali già vincolati da ferma quadriennale.

Art. 102.

Gli ufficiali in A. R. Q. o delle categorie in congedo del Regio esercito, che alla data dell'entrata in vigore del presente ordinamento si troveranno a prestar servizio in So-

malia, potranno esservi trattenuti fino alla scadenza della ferma o della rafferma in corso, continuando a coprire posti previsti dalle tabelle organiche.

Art. 103.

L'indennità di carica di cui all'art. 16, sarà corrisposta a cominciare dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente ordinamento.

Art. 104.

I sottufficiali e i militari di truppa in servizio nelle colonie all'entrata in vigore del presente ordinamento continueranno nella ferma o nella rafferma coloniale per loro in corso, ed il nuovo trattamento sarà applicato dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore dell'ordinamento stesso.

I sottufficiali che godono di un trattamento più favorevole di quello previsto dall'art. 41, continuano a godere il trattamento medesimo sino allo scadere della ferma o della rafferma coloniale in corso. La differenza viene considerata come assegno personale.

Art. 105.

Il premio di arruolamento e quelli di rafferma coloniali previsti per i sottufficiali (esclusi i marescialli) e per i militari di truppa nazionali, saranno corrisposti a cominciare dagli arruolamenti fatti e dalle rafferme concesse successivamente alla data di entrata in vigore del presente ordinamento.

Il servizio continuativo precedentemente prestato dai sottufficiali o militari di truppa nazionali del Regio corpo sarà però considerato utile agli effetti del completamento della ferma triennale prevista dal presente ordinamento e del conseguimento della rafferma coloniale. Perciò coloro che alla data di entrata in vigore dell'ordinamento stesso compiono tre o più anni di servizio continuativo saranno senza altro considerati raffermati e da tale data acquisteranno diritto a percepire il premio fissato per la rafferma coloniale che stanno percorrendo.

Art. 106.

Il trattamento economico previsto per i militari indigeni dal presente ordinamento sarà applicato:

a) per quelli somali ed arabi, dal 1° del mese successivo all'entrata in vigore dell'ordinamento stesso;

b) per quelli della compagnia eritrea, dal giorno successivo a quello in cui i militari stessi ultimeranno la ferma o la rafferma in corso.

Art. 107.

Le disposizioni riguardanti il vestiario saranno applicate:

a) per i militari somali ed arabi in corso di rafferma, all'inizio della rafferma successiva; per quelli che si trovano nel primo anno di ferma, all'inizio del secondo anno;

b) per i militari indigeni della compagnia eritrea, a cominciare dal giorno successivo a quello in cui ultimeranno la ferma o la rafferma in corso.

Art. 108.

Nei riguardi della paga dei militari indigeni si considera utile per il conseguimento degli aumenti annuali il servizio continuativo precedentemente prestato, compreso quello in altre colonie.

Agli effetti del conseguimento delle gratificazioni di congedamento, dei sussidi e delle pensioni saranno considerati utili gli anni di servizio continuativo precedentemente prestati.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le colonie, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica:
MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

REGIO DECRETO 19 settembre 1935-XIII, n. 1779.

Richiamo alle armi di ufficiali subalterni di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, categoria edili, residenti nel Regno, nati nell'anno 1906.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 48 e 50 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Ritenuta la necessità di provvedere, per misura precauzionale, in ordine alle attuali contingenze, ad una maggiore efficienza dei vari reparti della Regia aeronautica;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono richiamati alle armi gli ufficiali subalterni di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, appartenenti alla seconda categoria (edili) residenti nel Regno, nati nell'anno 1906.

Art. 2.

La data del richiamo alle armi, le modalità e la durata del richiamo stesso, saranno stabilite, d'ordine Nostro, con determinazione del Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 365, *foglio* 50. — GIAGHEDDU.

REGIO DECRETO 19 settembre 1935-XIII, n. 1780.

Autorizzazione al comune di Postumia Grotte a modificare la denominazione della frazione Caccia in « Villa Caccia ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda con la quale il podestà del comune di Postumia Grotte, in esecuzione della deliberazione 16 marzo 1935-XIII, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione della frazione Caccia in « Villa Caccia »;

Visto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Trieste in seduta 6 aprile 1935-XIII;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, numero 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Postumia Grotte, in provincia di Trieste, è autorizzato a modificare la denominazione della frazione Caccia in « Villa Caccia ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 365, foglio 49. - GIAGHEDDU

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

1531 R.

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Verand Luigi;

Veduti gli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Merano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Verand Luigi di Michele e Mayr Caterina, nato a Sarentino il 6 giugno 1904, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Verand in « Ferrandi ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Chiot Angelica di Davide ed ai figli Ilda e Gualtiero.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 25 giugno 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(3730)

N. 1532 R.

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Vallorz Teresa in Neuhauser;

Veduti gli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gargazzone e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Vallorz Teresa in Neuhauser fu Giuseppe e fu Noletti Anna, nata a Proves il 28 maggio 1887, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Vallorz in « Vallorsi ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche ai figli Giulia e Danilo Carlo.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 25 giugno 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(3731)

N. 977 R.

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Mair Luigi,

Veduti gli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto,

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Sarentino e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Mair Luigi di Filomena, nato a Innsbruck il 4 settembre 1889, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Mair in « Massari ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Gruber Maria di Floriano ed ai figli Maria, Bernardetta, Carlo e Riccardo.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 25 giugno 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(3732)

N. 1008 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Troier Giuseppe;
Veduti gli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Sarentino e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Troier Giuseppe fu Giuseppe e Hofer Anna, nato a Sarentino il 10 maggio 1900, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Troier in « Troi ».
Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Wiedenhofer Anna di Anna ed ai figli Anna, Giuseppe, Luigi, Francesco, Pietro, Antonio e Floriano.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 25 giugno 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(3733)

N. 955 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Stauder Gioacchino;
Veduti gli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Sarentino e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al sig. Stauder Gioacchino fu Giacomo e fu Elisa Kofler, nato a Sarentino il 9 luglio 1891, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Stauder in « Brugnari ».
Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Thaler Maria di Giacomo ed ai figli Maria, Gioacchino, Giuseppe, Anna, Goffredo, Clara e Giacomo.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 25 giugno 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(3734)

N. 1165 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Lonër Giacomo,
Veduti gli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Laives e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Loner Giacomo fu Emanuele e Zanotti Crescenzia, nato a Laives il 3 luglio 1867, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Loner in « Loneri ».

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 25 giugno 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(3735)

N. 1157 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Brugger Giuseppe;
Veduti gli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Laives e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Brugger Giuseppe fu Giorgio e Casagrande Domenica, nato a Laives il 3 luglio 1896, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Brugger in « Brughi ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Ambrosi Francesca di Ernesto ed ai figli Maddalena, Francesco, Maria, Edvige, Alessandro, Ernesto, Carlo e Paola.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 25 giugno 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(3736)

N. 1527 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Tutzer Filomena;
Veduti gli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Merano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Tutzer Filomena fu Sebastiano e fu Maria Gstrein, nato a Merano il 13 aprile 1900, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Tutzer in « Tuzzi ».
Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche ai figli Giuseppina e Gualtiero.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 25 giugno 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(3737)

N. 936 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Stauder Clara nata Nussbaumer;
Veduti gli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Sarentino e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Stauder Clara nata Nussbaumer di Giuseppe e Premstaller Maria, nata a Sarentino il 17 settembre 1897, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Stauder in « Brugnari ».
Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche ai figli Giuseppe, Clara, Antonio, Francesco, Giacomo e Maria.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 25 giugno 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(3738)

N. 1516 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Roat Enrico;
Veduti gli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gargazzone e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Roat Enrico fu Davide e Romanel Maria, nato a Gargazzone il 30 settembre 1907, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Roat in « Rossi ».

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 25 giugno 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(3739)

N. 1132 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Weissteiner Filomena;
Veduti gli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Vandoies e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Weissteiner Filomena di Maddalena, nata a Vandoies il 7 settembre 1913, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Weissteiner in « Pietrabianca ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche al figlio Giuseppe.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 25 giugno 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(3740)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze con nota in data 14 ottobre 1935 ha presentato alla Eccellentissima Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 7 settembre 1935-XIII, n. 1627, concernente l'istituzione di una imposta del 10 per cento sui frutti delle azioni al portatore emessi da società, istituti ed enti diversi dallo Stato.

(4471)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comuni fillosserati.

Si comunica che, essendosi accertata la presenza della fillossera nel territorio dei comuni di Lecce de' Marsi e Ortona de' Marsi, in provincia di Aquila, con decreto in data 30 settembre 1935 sono state estese al territorio dei suddetti Comuni le norme contenute nell'art. 6 della legge 18 giugno 1931, n. 987, e negli articoli 15 e 19 del relativo regolamento approvato con R. decreto 20 ottobre 1933, n. 1700.

(4472)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli del prestito redimibile 3,50 per cento 1934.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 11.

E' stato presentato per il tramutamento in titoli al portatore del prestito redimibile 3,50 per cento 1934, il certificato di rendita consolidato 5 per cento n. 314576 di L. 105 intestato a Novelli Luigina, Fernando ed Elisa fu Pietro, minori sotto la patria potestà della madre Baraldi Carmelina fu Michele ved. Novelli, domiciliata in Sale (Alessandria).

Poichè tale certificato risulta mancante del secondo mezzo foglio, a tergo del quale si annotava un tempo il pagamento delle rate semestrali (terza e quarta pagina) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 3 agosto 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2993)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione delle obbligazioni emesse per i lavori di sistemazione del Tevere.

Si notifica che nel giorno di venerdì 15 novembre del corrente anno, alle ore 9, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avranno luogo le estrazioni per l'ammortamento annuale delle obbligazioni emesse per i lavori di sistemazione del Tevere autorizzati con la legge 6 luglio 1875, n. 2583 (serie 2ª).

La quantità delle obbligazioni da estrarsi risulta dai piani di ammortamento riportati a tergo dei titoli.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 2 gennaio 1936, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 ottobre 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4466)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 216.

Media dei cambi e dei titoli
del 14 ottobre 1935-XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12,33
Inghilterra (Sterlina)	60,45
Francia (Franco)	81,15
Svizzera (Franco)	400,75
Argentina (Peso carta)	3,35
Belgio (Belga)	2,0775
Canadà (Dollaro)	12,16
Cecoslovacchia (Corona)	51,12
Danimarca (Corona)	2,70
Germania (Reichsmark)	4,9358
Grecia (Dracma)	11,50
Norvegia (Corona)	3,0021
Olanda (Fiorino)	8,3056
Polonia (Zloty)	232,50
Spagna (Peseta)	168,47
Svezia (Corona)	3,0793
Rendita 3,50 % (1906)	69,80
Id. 3,50 % (1902)	68,125
Id. 3 % lordo	50,675
Prestito redimibile 3,50 % - 1934	66,275
Obbligazioni Venezie 3,50 %	79,675
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	94,275
Id. id. 5 % id. 1941	91,375
Id. id. 4 % id. 15 febbraio 1943	84,45
Id. id. 4 % id. 15 dicembre 1943	84,45

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA

Ufficio della Proprietà Intellettuale

ELENCO n. 5/1935 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica pubblicati per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578.

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
19 novembre 1934	Soc. An. Carlo De Micheli di E., Milano.	Tessuto elastico per bretelle, giarrettiere e cinture (disegno).	12391
19 » »	Ciceri Giovanni, a Parabiago (Milano).	Fuso forato per la preparazione di filati formati da un filo di guida e uno o più fili avvolti a spirale attorno allo stesso (modello).	12392
19 » »	S. A. Finanziaria Fiammiferi ed Affini, a Milano.	Bustina per cerini (modello).	12393
20 » »	Soranzo Vittorio, a Milano.	Tubetto a torsione per pasta dentifricia (modello).	12394
21 » »	Ditta: Mazza & Conalbi, a Milano.	Testa per forcella di bicicletta da corsa stile novecento (modello).	12395
21 » »	« Sis » Società Industria Serrature Fratelli Giussani, a Desio (Milano).	Chiave piatta per serrature per mobili in genere (modello).	12396
21 » »	Guardigli Pio, a Milano.	Apparecchio misuratore della pressione o del vuoto (modello).	12397
22 » »	Comone Guido e Montani Luigi, a Milano.	Quadro automatico di pubblicità luminosa combinato con un biliardino (modello).	12398
24 » »	Off. Mecc. Fabbre & Gagliardi-Velox S. R., a Milano.	Telaio di bicicletta per bambini e giovinetti (modello).	12399
27 » »	Pierpaoli Mario, a Milano.	Fibbia passante per bretelle da uomo (modello).	12400
6 » »	Pennellificio Piemontese A. Bottini & C., a Torino.	Scopa a spazzola (modello).	12401
9 » »	S. A. Marone & Grosser, a Milano.	Flacone (modello).	12402
9 » »	Angrisani Attilio, a Torino.	Sci con superfici superiore e laterali verniciate con vernice d'alluminio (modello).	12403
23 » »	Ratti Giuseppe, a Torino.	Stanghetta da occhiali (modello).	12404
23 » »	Bisetti & Prinetti, a Torino.	Maniglia esterna per portiere di automobili (modello).	12405
24 » »	Bertorello Francesco e Corona Giuseppe, a Torino.	Manico tubolare metallico per martelli e simili (modello).	12406
5 » »	Lenzi Lino, a Bologna.	Vaso per piante e fiori (modello).	12407
8 » »	Cocino Giacomo, a Genova - Sturla.	Listello ad ancora per pavimenti in legno (modello).	12408
10 » »	Zerbini Giovanni, a Colorno (Parma).	Pattumiera con coperchio a ventola (modello).	12409
12 » »	Pollak Otto, a Venezia.	Chiusura per tubi e flaconi (modello).	12410
20 » »	Celli Marco, a Venezia.	Motoscafo velocissimo per ricupero siluri (modello).	12411
24 » »	Blakey's Boot Protectors Ltd., a Leds (Gran Bretagna).	Suola composta di gomma o altra sostanza da applicare alle scarpe (disegno).	12412
24 » »	Successori di Giuseppe Agazzani (Società in nome collettivo), a Reggio Emilia.	Attacco a ponticello per porta-bastone di spazzole (modello).	12413

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
24 novembre 1934	Piscicelli-Taeggi Marcello, a Roma.	Copertura per impedire l'imbrattamento dei volanti di sterzo di autoveicoli, portante diciture pubblicitarie (modello).	12414
26 » »	Salomoni Ivo, a Roma.	Piattello paragoccie per bottiglie (modello).	12415
30 » »	Miano Enrica, a Milano.	Gabbietta di fili metallici ritorti senza nodi per la sigillatura dei recipienti (modello).	12416
29 » »	Lucarelli Asdrubale, a Milano.	Valigia di fibra, con guarnizioni di rinforzo (modello).	12417
30 » »	Soc. An. La Motomeccanica, a Milano.	Chiodo metallico per indicazioni stradali (modello).	12418
30 » »	Soc. An. Luigi Baroni, a Milano.	Etichetta servente anche da suggello di sacchetti di carta per la confezione di paste corte (modello).	12419
30 » »	Soc. An. Luigi Baroni, a Milano.	Etichetta servente anche da suggello di pacchi di carta per la confezione di paste lunghe (modello).	12420
4 dicembre »	Ditta Germano Spadoni, a Milano - Affori.	Scatola a coperchio trasparente (modello).	12421
5 » »	Off. Mecc. Fabbre & Gagliardi Velox S. R., a Milano.	Imballaggio speciale in carta pesante o cartone per biciclette (modello).	12422
5 » »	S. A. Brevetti van Berkel, a Milano.	Bilancia automatica rapida (modello).	12423
5 » »	Giordanengo Alfredo, a Milano.	Sigillo per imballo (modello).	12424
7 » »	Ottogalli Ugo, a Milano.	Imballaggio ad inviluppo avvolgente, con foglietto pubblicitario interposto, per burro e prodotti analoghi (modello).	12425
7 » »	Ottogalli Ugo, a Milano.	Imballaggio ad inviluppo avvolgente, con foglietto pubblicitario interposto, per burro e prodotti analoghi (modello).	12426
11 » »	Ercole Marelli & C. Soc. An., a Milano.	Motore elettrico (modello).	12427
11 » »	Ercole Marelli & C. Soc. An., a Milano.	Cavalletto ripiegabile per azionare macchine o dispositivi su esso montati (modello).	12428
11 » »	Peghetti Oreste, a Milano.	Dispositivo per avviamento ad aria compressa per motori a scoppio (modello).	12429
27 novembre »	Bazzano Severino, a Torino.	Copri-radiatore per automobili provviste di parasassi (modello).	12430
27 » »	Bresciani Alfredo, a Torino.	Matita con mina regolabile (modello).	12431
29 » »	Agenzie Chimiche Riunite, a Torino.	Apparecchio per profumare, deodorare e disinfettare l'aria di un ambiente (modello).	12432
29 » »	Agenzie Chimiche Riunite, a Torino.	Apparecchio da muro per profumare, deodorare e disinfettare l'aria di un ambiente (modello).	12433
29 » »	Agenzie Chimiche Riunite, a Torino.	Apparecchio per profumare, deodorare e disinfettare l'aria di un ambiente (modello).	12434
1° dicembre »	Osella Giorgio, Torino.	Cambio di velocità per cicli (modello).	12435
10 » »	Ghiglieno Carlo, Torino.	Dispositivo di chiusura del circuito dell'acqua nei raccordi per elementi smontabili di radiatori di autoveicoli (modello).	12436
11 » »	Benassi Renato, Torino.	Fanalino di segnalazione di direzione e di stazionamento degli autoveicoli (modello).	12437
4 » »	Draghetti Ugo, a Bologna.	Schedario in metallo per schede di contabilità a ricalco (modello).	12438
4 » »	Draghetti Ugo, a Bologna.	Apparecchio per scrittura per contabilità a ricalco (modello).	12439
5 » »	Ligabue Paolo, a Milano.	Nuovo tipo di bretelle (modello).	12440

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
23 novembre 1934	Ditta: Carlo Buti, a Firenze.	Timbro metallico per bollatura di carni macellate, provvisto di cifre a numeri componibili (modello).	12441
27 » »	Vetreria R. Corsi & C. S. A., a Firenze.	Bottiglia a forma di grappolo d'uva con foglia (modello).	12442
7 dicembre »	Cavallini Giovanni e Cavallini Settimo, a Poggibonsi (Siena).	Riscaldatore elettrico per acqua (modello).	12443
7 » »	Bazzano Ercole, a San Giovanni Valdarno (Arezzo).	Pressacarte o simile, costituito da una riproduzione in vetro, in piccolo formato, di un elmetto militare (modello).	12444
7 » »	Bazzano Ercole, a San Giovanni Valdarno (Arezzo).	Pressacarte o simile costituito da una riproduzione in piccolo di un elmetto militare (modello).	12445
29 novembre »	Soc. An. « L'Invulnerabile », a Bologna.	Serranda a cancelletto (modello).	12446
29 » »	Soc. An. « L'Invulnerabile », a Bologna.	Serranda a cancelletto (modello).	12447
29 » »	Soc. An. « L'Invulnerabile », a Bologna.	Serranda a cancelletto (modello).	12448
29 » »	Soc. An. « L'Invulnerabile », a Bologna.	Serranda a cancelletto (modello).	12449
29 » »	Soc. An. « L'Invulnerabile », Bologna.	Serranda a cancelletto (modello).	12450
29 » »	Soc. An. « L'Invulnerabile », a Bologna.	Serranda a cancelletto (modello).	12451
19 dicembre »	Bauer Gustav, a Vienna.	Scatola sferica a forma di pallone per il giuoco del calcio atta a contenere oggetti di piccole dimensioni (modello).	12452
17 » »	F. L A. E. M. Soc. An. Fabbrica Lombarda Accumulatori Elettrici « Titano », a Milano.	Giunzione con anima metallica cava per batterie di accumulatori elettrici (modello).	12453
17 » »	F. L A. E. M. Soc. An. Fabbrica Lombarda Accumulatori Elettrici « Titano », a Milano.	Coperchio a cuffia di protezione per accumulatori elettrici con recipiente monoblocco (modello).	12454
17 » »	F. L A. E. M. Soc. An. Fabbrica Lombarda Accumulatori Elettrici « Titano », a Milano.	Separatore ondulato in ebanite, con nervature di rinforzo per accumulatori elettrici (modello).	12455
17 » »	Rossi Bruno, a Milano.	Mattonella per pavimentazione, rivestimento e simili (modello).	12456
18 » »	Ditta: Dott. Ing. Ugo Pollice, a Milano.	Apparecchio illuminante snodato per macchine da scrivere, calcolatrici e simili (modello).	12457
19 » »	T. Acquistapace di Acquistapace, Calef & Genghini, Milano.	Sagomatura per piastrelle e congeneri (modello).	12458
19 » »	Soc. An. Bottigelli & C., a Milano.	Piastra di sopporto in lamiera stampata di recipienti per enteroclismi (modello).	12459
19 » »	S. A. Produzione Profumerie Affini S. A. P. P. A., a Milano.	Flacone con collo ricurvo (modello).	12460
19 » »	Artistica Ceroplastica Rosa & C., a Milano.	Dispositivo per fissare amovibilmente il braccio al busto dei manichini (modello).	12461
20 » »	Ditta: Dott. Ing. Ugo Pollice, a Milano.	Portalampada con braccio in porcellana (modello).	12462
20 » »	Ditta: Dott. Ing. Ugo Pollice, a Milano.	Portalampada con braccio in porcellana (modello).	12463
21 » »	Mamoli Carlo, a Milano.	Sostegno per recipienti di vetro o simili (modello).	12464

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
21 dicembre 1934	Erba Luigi, a Milano.	Tappo di garanzia per bottiglie di liquore pregiato o simile, atto ad impedire il riempimento fraudolento delle bottiglie mentre ne permette il graduale vuotamento (modello).	12465
21 » »	« Osram » Società Riunite Osram-Edison-Clerici, a Milano.	Diffusore per illuminazione (modello).	12466
21 » »	Fratelli Maspes & M. Robecchi (Fabbrica di Nastri), a Milano.	Cinturone sostenuto da un cinturino passante su una spalla e fabbricato in tessuto di filato o fibra naturale in genere (modello).	12467
21 » »	Danelli Giuseppe, a Milano.	Specchietto a doppio fondo per occultare ciò che personalmente interessa (modello).	12468
22 » »	Mandelli Mario, a Roma.	Apparecchio monoruota per coltivare la terra fra le file delle colture sarchiate ed ortive (modello).	12469
22 » »	Mandelli Mario, a Roma.	Apparecchio per ripuntare o lavorare il terreno a notevole profondità (modello).	12470
22 » »	Mandelli Mario, a Roma.	Apparecchio a telaio articolato per coltivare il terreno (modello).	12471
24 » »	Bonomi Vittorio, a Milano.	Trave di coda per alianti libratori da scuola (modello).	12472
27 » »	Ditta: Giulio Gianetti di Giuseppe & Gaetano Gianetti e Gianetti Giulio di Gaetano, a Saronno (Varese).	Ruota a razze di lamiera stampata per automobili e simili (modello).	12473
27 » »	Ditta: Giulio Gianetti di Giuseppe & Gaetano Gianetti e Gianetti Giulio di Gaetano, a Saronno (Varese).	Ruota a razze di lamiera stampata per automobili e simili (modello).	12474
28 » »	Ditta: U. Bertuzzi di Guido Bertuzzi & C., a Milano.	Attacco a frizione per braccia di manichini (modello).	12475
28 » »	Pensi Giuseppe, a Meda (Milano).	Filtro silenzioso con ricupero delle esalazioni dei gas del motore a scoppio (modello).	12476
31 » »	Fasana Giuseppe, a Milano.	Tavola da gioco con spazi pubblicitari (modello).	12477
31 » »	Ditta: G. Palini & Figli, a Pisogne (Brescia).	Banco per scuola ad intelaiatura tubolare e con sedile ribaltabile (modello).	12478
31 » »	Ditta: G. Palini & Figli, a Pisogne (Brescia).	Banco per scuola ad intelaiatura tubolare e con sedile ribaltabile (modello).	12479
31 » »	Ausili Tullio, a Viserba (Rimini).	Apparecchio porta-cartoline di qualsiasi formato, provvisto di duplice sistema rotativo (modello).	12480
31 » »	Santacatterina Enrico, a Schio (Vicenza).	Fermaglio automatico di sicurezza per la chiusura di buste per lettere e simili (modello).	12481
15 » »	Viset Soc. An. Torino, a Torino.	Flacone (modello).	12482
27 » »	Soc.-An. Ital-Lux, a Torino.	Elemento in vetro catarifrangente (modello).	12483
17 » »	Soc.-An. Ital-Lux, a Torino.	Fanalino posteriore per autoveicoli (modello).	12484
21 » »	Bracco Felice, a Torino.	Targhetta recante l'indicazione di un recapito particolarmente applicabile alle chiavi pel loro eventuale recupero in caso di smarrimento (modello).	12485

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
28 dicembre 1934	Gallina Giovanni, a Torino.	Macchina per la fabbricazione domestica della pasta alimentare (modello).	12486
28 » »	Piccirilli Arturo e Trivisonno Amleto, a Torino.	Apparecchio d'illuminazione per motociclette e simili (modello).	12487
29 » »	Crescini Paolo, a Brescia.	Manico adattabile a qualsiasi recipiente che si voglia mettere o levare dal fornello (modello).	12488
28 » »	Soc. An. Carlo De Micheli di E., a Milano.	Cintura tubolare elastica in pelle (modello).	12490
19 » »	Ditta Saccomanno & Palau, a Genova.	Bottiglia d'aspetto sfaccettato (modello).	12489

Roma, addì 26 giugno 1935 - Anno XIII

p. *Il direttore*: P. BISSA.

(4455)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a 50 posti di volontario nella carriera degli ufficiali di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico degli impiegati dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di P. S. 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento 20 agosto 1909, n. 666;

Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, riguardante il riordinamento del personale dell'Amministrazione della P. S. e dei servizi di polizia;

Visto il R. decreto 24 settembre 1931, n. 1234, col quale vengono approvati i nuovi organici del personale di P. S.;

Visto il R. decreto 17 novembre 1932-XI, n. 1595, che porta modificazioni all'ordinamento del personale di P. S.;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, circa le norme in favore del personale ex combattente ed il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, recante provvedimenti in favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista e degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Veduto il decreto 10 ottobre 1934-XII, di S. E. il Capo del Governo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 ottobre 1934, n. 242, con cui il Ministero è stato autorizzato a bandire, entro l'anno 1934, un pubblico concorso per l'ammissione di 19 volontari vice commissari aggiunti di P. S.;

Vista la nota 8 luglio 1935-XIII, n. 1554, con la quale questa Amministrazione è stata autorizzata ad indire il concorso predetto per 50 posti, anzichè per 19, dalla Presidenza del Consiglio;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso per esami per l'ammissione di 50 volontari nella carriera degli ufficiali di pubblica sicurezza.

Art. 2.

Gli aspiranti a detti posti debbono dimostrare di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche ed amministrative, conseguito presso una delle Università, o uno degli Istituti superiori Regi o liberi del Regno.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate alle Prefetture, debitamente documentate, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie potranno, nel termine predetto, presentare al Ministero dell'interno la sola domanda, salvo produrre successivamente, ed almeno 10 giorni innanzi a quello fissato per la prima prova scritta di esame, i documenti prescritti dal successivo art. 4.

Le domande, scritte e firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Non sono ammesse a concorrere le donne, ai sensi del n. 5 dell'art. 4 del R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di 20 anni.

Il limite massimo di età è di 30 anni ed è elevato, per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, a 35 anni e per i decorati al valore militare, per gli invalidi di guerra e per la causa nazionale a 39 anni.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa nazionale che risultino iscritti al Partito stesso, ininterrottamente, dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di 4 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

2° certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di origine, o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù del decreto Reale;

3° certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data (anno, mese e giorno) dell'iscrizione, rilasciato in carta da bollo di L. 4 dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha il suo domicilio. In tale certificato dovrà risultare se il candidato, dalla data predetta, abbia mantenuto, o meno, ininterrottamente la sua iscrizione. Detto documento non occorre, naturalmente, per i concorrenti che abbiano presentato l'attestazione di iscrizione ai Fasci di combattimento di cui al seguente n. 7.

Per gli italiani non regnicoli e per quelli residenti all'estero è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero da dimostrarsi con certificato redatto su carta legale che deve essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale, o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero;

4° certificato generale del Casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi in carta da bollo da L. 4 dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

6° certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4, da un medico militare in S.P.E. che, all'uopo, l'interessato dovrà far richiedere dal prefetto competente, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che influiscano al rendimento del servizio e che ha statura non inferiore a metri 1,64.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di fiducia;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva debitamente vidimato, o d'iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 presenteranno, invece, copia dello stato di servizio, o del foglio matricolare, annotate dalle benemerenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista dovranno presentare il certificato modello 69, rilasciato dal Ministero delle finanze Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani di guerra, o dei caduti per la causa fascista, ed i figli degli invalidi di guerra, o per la causa fascista, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio, o di abituale residenza, debitamente vidimato dal prefetto.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 ed i feriti per la causa fascista, di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, i quali risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato dal Segretario del Partito, o da chi ne faccia le veci. Il certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, nonchè, per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto. Per gli italiani non regnicoli e per quelli che risiedono all'estero, detto certificato di iscrizione al Partito da rilasciarsi dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero, deve anch'esso essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista o del Segretario amministrativo o di uno dei due Vice segretari del Partito;

8° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole, o dai vedovi con prole;

9° diploma di cui al precedente art. 2, o copia autentica del diploma stesso debitamente legalizzata.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore a 3 mesi da quella del presente decreto e quelli ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 e 8 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma da parte delle autorità giudiziarie competenti, o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma. Per i mutilati e per gli invalidi di guerra non è richiesta la presentazione del certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 6, 7, 8 e 9 del precedente articolo insieme a copia del loro stato di servizio civile rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 5 e 6 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta, la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano e la loro statura.

I concorrenti ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente effettivo possono essere esonerati dai certificati di cui ai numeri 2, 4 e 6 qualora presentino un'attestazione dell'autorità da cui dipendono comprovante la predetta loro qualità e la loro statura.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto è disposto dall'art. 4 per il requisito dell'età.

Art. 7.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande che perverranno direttamente al Ministero e di quelle che saranno presentate alla Prefettura dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente documentate.

Il Ministro potrà, inoltre, negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 8.

Le prove di esame verteranno sulle materie indicate nel seguente programma:

1. Codice civile (Disposizioni preliminari - Libro I: principi relativi alla proprietà ed alle obbligazioni);
2. Codice penale Codice di procedura penale (Libro I: disposizioni generali, Libro II: dell'istruzione);
3. Principi di diritto amministrativo e di diritto costituzionale;
4. Elementi di economia politica;
5. Codice di commercio (Persone - Atti - Libri - Società - Fallimenti);
6. Elementi di Legislazione Corporativa;
7. Testo unico delle leggi di P. S. 18 giugno 1931, n. 773, e regolamento approvato con R. decreto 21 gennaio 1929, n. 62;
8. Nozioni di statistica;
9. Storia civile d'Italia dal 1815 ai giorni nostri;
10. Lingua francese, di cui il candidato dovrà dare prova di avere conoscenza.

Le prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4; le prove orali su tutto il programma.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di sei decimi.

Al punto ottenuto da ciascun candidato nella prova orale e purchè siasi raggiunta la votazione di sei, sarà aggiunto un punto di merito per ogni lingua estera che, oltre la francese, il candidato mostrerà di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correttamente ed un quinto di punto di merito per ciascuna delle materie: telegrafia, stenografia e fotografia, che il candidato darà prova di conoscere mediante esame da sostenere innanzi a persona pratica di esse. La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni 22, 23, 25 e 26 novembre c. a.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dell'ora e del luogo ove dovranno presentarsi per sostenere gli esami predetti dalle Prefetture delle Provincie in cui avranno presentato le domande di ammissione.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei, che risultino invalidi di guerra o per la causa nazionale, agli ex combattenti, a coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, od in mancanza agli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, modificato con l'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per i quali fu bandito il concorso stesso, volontari vice commissari aggiunti di P. S.

Durante il periodo di volontariato, di durata non inferiore a sei mesi, sarà corrisposto l'assegno mensile di L. 800, ridotte in forza dei Regi decreti 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, a L. 661,76, più l'indennità di servizio speciale di annue L. 3000 ridotta a L. 2323,20 e l'assegno a titolo di aggiunta di famiglia e le relative quote complementari, in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste.

Trascorso il periodo suddetto, e sempre che essi abbiano conseguita l'idoneità negli esami da sostenere alla fine del corso teorico pratico presso la Scuola superiore di polizia e ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del personale di P. S., i volontari predetti saranno nominati vice commissari aggiunti, con gli assegni inerenti a tale grado.

Il direttore capo della Divisione del personale di P. S. è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 agosto 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il decreto in data 4 agosto 1935-XIII, con cui è stato indetto un concorso per esami per l'ammissione di 50 volontari nella carriera degli ufficiali di P. S.;

Veduta la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 19 settembre c. m., n. 4558, con cui, in seguito a superiori disposizioni, si autorizza a dar corso, in via eccezionale, in deroga al recente divieto, al concorso stesso;

Considerato che si rende necessario spostare la data delle prove scritte, già fissate nei giorni 22, 23, 25 e 26 novembre p. v.;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per l'ammissione di 50 volontari nella carriera degli ufficiali di P. S., avranno luogo in Roma nei giorni 10, 11, 13 e 14 gennaio 1936-XIV.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 settembre 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(4467)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria suppletiva dei concorsi tenutisi nel 1934 per posti di impiegato ausiliario nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale del 9 maggio 1935, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1935, con il quale, vennero approvate le graduatorie suppletive dei candidati idonei prescelti a sostituire i rinunciatari nei concorsi tenutisi nel 1934 per complessivi 500 posti di impiegato ausiliario;

Visti gli uniti carteggi, dai quali risultano rinunciatari per la sede d'esami di Milano i due idonei sotto elencati;

Ritenuto opportuno di provvedere al conferimento dei posti rimasti in tal modo vacanti;

Visti gli uniti verbali e le annesse graduatorie suppletive compilati dalla Commissione esaminatrice di Milano per l'assegnazione di tali posti;

Decreta:

Sono approvate le seguenti graduatorie suppletive dei candidati, che hanno accettato di coprire, nelle residenze seguenti, i posti ivi lasciati scoperti dagli idonei rinunciatari sotto elencati, ai sensi dell'art. 11 del bando approvato con decreto Ministeriale del 17 febbraio 1934, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1934.

IDONEI RINUNCIATARI (art. 11 del bando).

Numero progressivo	Cognome e nome	Paternità	Residenza assegnata	Sede d'esami
1	Francesio Giovanni.....	Angelo	Milano	Milano
2	Malaiarina Francesco ...	Francesco	Pavia	Milano

SEDE D'ESAMI DI MILANO.

Graduatorie suppletive.

Numero di graduatoria	Cognome e nome	Paternità	Votazione complessiva	Residenze per le quali il candidato ha concorso in ordine di preferenza
	Graduatoria suppletiva per la residenza di Milano.			
60	Tresoldi Emilio	Corrado	7.333	Milano
	Graduatoria suppletiva per la residenza di Pavia.			
14	Tognocchi Carlo	Gaetano	7.222	Milano

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 settembre 1935 - Anno XIII

Il Ministro: BENNI.

(4461)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente.*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.